

A Sua Eccellenza

Il Ministro di Agricoltura, Ind. e Com.
Roma

Eccellenza!

La Compagnia Italiana di Assicurazioni che ha sede in Roma, Piazza Terme, 45, non ha saputo o potuto trovare altro capro espiatorio che me, povero operaio, per vendicarsi di quel Santo, Umano onesto progetto di legge sul Monopolio delle Assicurazioni, che, V. E. ha creduto, nel Suo Alto Senno, di presentare all'approvazione del Parlamento.

È approfitta della mia impotenza - sapendo che non ho mezzi d'intentare una causa - per negarmi la liberazione d'un contratto di polizza (dopo che ho pagato regolarmente i premi per tre anni consecutivi), adducendo per pretesto che lasciai scorrere molto tempo per domandarlo.

Senta, Eccellenza: Nel mio contratto di polizza sta scritto con caratteri di stampa che, chi ha pagato per 3 anni i premi, ha diritto di ottenere una polizza liberata. Sta scritto pure che la liberazione della

polizza può domandarsi in qualunque tempo.

Io, dopo scorsi i tre anni, per circostanze di famiglia, non potei più continuare a pagare i premi, ed attesi alcuni mesi per domandare la riduzione della polizza, perchè speravo di poterla riattivare, come mi dava diritto un articolo del contratto - entro un anno dall'ultimo pagamento di premio.

Vedendo che le mie condizioni finanziarie continuavano ad essere tristi, prima che scadesse l'anno, chiesi, come dissi a V. E., la liberazione della polizza. La risposta fu quella avanti ripetuta, che, essendo scorso molto tempo, non avevo diritto a domandarla.

Eccellenza! Io ho diritto perchè ho pagato i premi per 3 anni. La Compagnia intende esercitare su di me un sopruso, approfittando della sua forza e della mia debolezza.

A V. E. io ricorro contro questa sopraffazione e La supplico perchè voglia imporre alla suddetta Compagnia l'osservanza dei patti contrattuali.

La mia polizza è a forma mista: porta la data 7
febbraio 1908 ed il N° 10276.

Ringrazio V. E. e spero nella giusta causa

Benestare (Reggio Cal.) 21 febbraio 1912

Di V. E. devotissimo
Gatto Domenico



Or Sua Eccellenza

Don. Nitti, Ministro di Agricoltura
Industria e Commercio

Roma



5

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 801

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO
(RAINERI)DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI
(FANI)E COL MINISTRO DEL TESORO
(TEDESCO)

Provvedimenti sulle imprese di assicurazione sulla vita

Seduta del 27 febbraio 1911

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assicurazione sulla vita è una delle forme più elette della previdenza; e lo sviluppo e l'incremento di essa costituiscono i più manifesti e indubbi indizi non solo della potenzialità economica, ma anche del grado di educazione morale e civile di un popolo. Quello sviluppo e quell'incremento sono però subordinati ad una condizione fondamentale: alla fiducia che della somma assicurata in previsione di remoti eventi, di bisogni a lontana scadenza possa effettivamente ottenersi il pagamento quando quegli eventi e quei bisogni si verificheranno. Onde è dovere e in pari tempo interesse supremo dello Stato di adottare disposizioni legislative che valgano ad infondere e mantenere salda quella fiducia, sia imponendo alle imprese che assumono operazioni di assicurazioni sulla vita la prestazione di una cauzione e agevolando il controllo diretto su di esse da parte degli stessi interessati, sia integrando questo controllo con la vigilanza esercitata dal Governo a mezzo di uffici amministrativi e tecnici appositamente istituiti: vigilanza che ha limiti più o meno lati talora estendendosi anche all'esame dell'ordinamento intrinseco, tecnico e finanziario delle imprese, talora restringendosi al controllo della costituzione e del cauto impiego della riserva matematica destinata ad adempiere gli impegni assunti verso gli assicurati.

Una breve esposizione dello stato della nostra legislazione per quanto concerne le

imprese di assicurazione sulla vita, degli studi fatti e delle proposte concretate per una riforma di essa e un raffronto con la legislazione straniera sullo stesso argomento basteranno a dimostrarvi quanto siano necessari i provvedimenti che col presente disegno di legge abbiamo l'onore di proporvi.

§ I.

**Legislazione italiana vigente - Suoi difetti -
Proposte di modificazioni.**

Le Società di assicurazione, sia per la loro costituzione come per il loro funzionamento, non sono, in massima, regolate da disposizioni legislative diverse da quelle che, ai termini del Codice di commercio, disciplinano le Società commerciali in genere. Esse non sono soggette all'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva del Governo per costituirsi e incominciare le loro operazioni; nè sono tenute a prestare alcuna cauzione: solo quelle che hanno per oggetto l'assicurazione sulla vita (articolo 145 del Codice) devono impiegare in titoli del Debito pubblico dello Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, un quarto, se sono nazionali, o la metà, se sono estere, delle somme pagate per le assicurazioni e dei frutti ottenuti dai titoli medesimi. L'impiego e il deposito di questa parte dei premi riscossi devono essere fatti entro i primi dieci giorni che seguono alla fine di ogni trimestre dell'esercizio sociale, e il Ministero

di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di accertare, alla scadenza di ogni trimestre, col mezzo di delegati e mediante l'esame dei libri che all'obbligo dell'impiego e del deposito preaccennato non siasi contravvenuto.

Altre disposizioni speciali il Codice non contiene riguardo alle Società di assicurazione, all'infuori di quelle degli articoli 131 e 177.

Per l'articolo 131 esse possono costituirsi col versamento in denaro di un decimo soltanto del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio, mentre per le altre Società commerciali si richiede il versamento di tre decimi; per l'articolo 177 sono obbligate ad uniformare il loro bilancio ad un modello stabilito con regio decreto.

Negli articoli 239 a 245 il Codice di commercio disciplina poi le Associazioni di mutua assicurazione, stabilendo che esse costituiscono rispetto ai terzi un ente collettivo distinto dalle persone degli associati; che questi non sono obbligati che alle sole contribuzioni determinate dal contratto e in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa per cui fu ammesso nella associazione; che cessa di far parte della associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato salvo il diritto alla competente indennità. Sono del resto applicabili alle associazioni di mutua assicurazione, per esplicita disposizione dello stesso Codice, le norme riguardanti la responsabilità degli amministratori, la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno o all'altro, e dei bilanci delle Società anonime, ed anche la disposizione dell'articolo 145, qualora abbiano ad oggetto le assicurazioni sulla vita.

Quindi le Società di assicurazione sulla vita, tanto per la loro costituzione quanto per il loro funzionamento, sono soggette al regime instituito dal Codice di commercio per tutte in generale le Società commerciali salvo le disposizioni speciali dianzi accennate contenute negli articoli 131, 145 e 177 del Codice stesso. Ed il regime è quello di una larga pubblicità degli atti sociali destinata a portare l'ordinamento delle Società e le loro operazioni a conoscenza degli interessati: ogni giudizio sulla bontà dell'ordinamento delle Società e sulla regolarità delle loro operazioni e della loro gestione è riservato agli stessi interessati. Per quanto riguarda le assicurazioni sulla

vita, il legislatore si è proposto bensì di guarentire i diritti degli assicurati dettando all'uopo la disposizione che si legge nello articolo 145 del Codice di commercio; ma non ha raggiunto lo scopo desiderato perchè quella disposizione, oltre ad essere di difficile attuazione, è empirica ed irrazionale.

Essa anzitutto con lo stabilire una differenza di trattamento fra le Società nazionali e le Società straniere favorisce queste ultime, poichè il maggior deposito ad esse imposto le addita al pubblico favore come quella che apparentemente offrono maggiori guarentigie.

Per tutelare i diritti degli assicurati doveva farsi astrazione dalla nazionalità delle Società, e aversi riguardo all'entità degli impegni da esse assunti: entità che è data dal valore attuale delle somme assicurate diminuito del valore attuale della somma dei premi ancora da esigere: e, cioè, da quella che in linguaggio tecnico si chiama *riserva matematica*.

Ora la riserva matematica inerente ad ogni singolo contratto di assicurazione sulla vita, deve evidentemente variare man mano che si avvicina la scadenza dell'obbligo assunto col contratto stesso. Essa non può stare in un rapporto prestabilito e costante col premio pagato dagli assicurati. La disposizione dell'articolo 145, stabilendo invece empiricamente un rapporto fisso e costante fra la somma da depositarsi e vincolarsi a norma di quell'articolo e l'ammontare dei premi riscossi, porta alla conseguenza che il deposito prescritto ora è inferiore, ora è superiore alla riserva matematica; nel primo caso si ha una guarentigia insufficiente, nel secondo una guarentigia eccessiva in modo che le Compagnie, pure avendo un'azienda attiva, tuttavia, mancando della disponibilità della somma depositata, possono trovarsi in condizione di dover mancare ai loro impegni.

E non meno gravi imbarazzi crea alle Compagnie l'obbligo d'investire la parte dei premi della quale è prescritto il deposito in titoli del Debito pubblico dello Stato. Mentre infatti esse hanno necessità di varietà di impieghi, possibilmente indipendenti gli uni dagli altri per conservare integro il valore capitale delle loro riserve, la restrizione dell'articolo 145 le espone a subire tutte le oscillazioni della rendita pubblica senza poter tempestivamente provvedere ad alienarne i titoli e sostituirli con altri investimenti.

Veramente ad una riforma dell'articolo 145 del Codice di commercio e all'adozione di disposizioni speciali, che disciplinassero le Società di assicurazione sulla vita si pensò fino dai primi anni di attuazione del vigente Codice di commercio. La Commissione istituita con decreto ministeriale del 27 giugno 1886, con incarico di studiare tutte le questioni cui aveva dato luogo l'applicazione di detto Codice e proporre la soluzione, portò anzitutto il suo esame sulle disposizioni relative alle Società d'assicurazione, e concretò le sue proposte in uno schema di disegno di legge contenente garanzie speciali da prestarsi dalle Società di assicurazione sulla vita. Questo primo schema servì di base agli ulteriori studi fatti sull'importante argomento e che misero capo a due disegni di legge presentati alla Camera, il primo il 3 aprile 1894 (1), l'altro il 21 novembre 1895 (2) dai Ministri di agricoltura industria e commercio del tempo, onorevoli Boselli e Barazzuoli. Ma i due disegni di legge caddero per la chiusura della sessione, prima ancora che su di essi avesse riferito la Commissione parlamentare incaricata di esaminarli.

* * *

Il disegno di legge dell'onorevole Boselli che contemplava tutte le imprese di assicurazione, tanto quella sulle vita, quanto quelle contro i danni, manteneva per quanto concerne la costituzione di tali imprese, il procedimento e i modi di pubblicità stabiliti dal Codice di commercio per le società commerciali. Riservava quindi esclusivamente al tribunale civile il compito di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite per la legale costituzione delle imprese, secondo le disposizioni del Codice di commercio, ma a quelle condizioni ne aggiungeva due speciali appunto per le imprese di assicurazioni, e, cioè:

I) La prestazione di una cauzione a garanzia degli assicurati costituita da titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositata e vincolata presso la Cassa dei depositi e prestiti. La quale cauzione, fissata nella somma di lire 250,000 per le imprese di assicurazione sulla vita e di lire 100,000 per le imprese di assicurazione contro i danni (articoli 1 e 2) non poteva essere svincolata finchè l'impresa non avesse provato di avere estinto o di estinguere con la medesima tutte le obbligazioni assunte verso gli assicurati (articolo 4);

(1) Atti Parl. C. D., I Sess. 1892-94, Doc. n. 354.

(2) Atti Parl. C. D., I Sess. 1895, Doc. n. 125.

II) L'obbligo di dare pubblicità, oltrechè all'atto costitutivo e allo statuto, anche a tutti quegli elementi che possono mettere in grado gli interessati di conoscere il modo di operare delle imprese e le basi e le clausole delle diverse specie di contratto. Al quale scopo le imprese di assicurazione sulla vita erano obbligate a comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio perchè ne curasse la pubblicazione in apposito Bollettino ufficiale, le varie specie di polizze con le relative condizioni di contratto, le tariffe dei premi insieme alle indicazioni dei premi netti, le tavole di mortalità e il saggio d'interesse adottati nel calcolo delle tariffe medesime; e le imprese di assicurazione contro i danni dovevano comunicargli allo stesso scopo le varie specie di polizze con le relative condizioni di contratto e indicare i criteri da adottare per il calcolo della riserva dei premi per i rischi in corso alla chiusura di ogni esercizio.

L'autorità amministrativa non aveva alcuna ingerenza nell'accertamento dell'adempimento di queste condizioni che era affidato esclusivamente al tribunale civile il quale prima di ordinare la trascrizione degli atti presentati dalle imprese per la loro legale costituzione, doveva verificare se esse avessero già prestato la cauzione nella misura fissata e comunicato al Ministero di agricoltura gli elementi sovraindicati.

Disposizioni speciali a garanzia degli assicurati erano contenute nel disegno di legge per quanto concerne l'esercizio e il funzionamento delle imprese di assicurazione sulla vita le quali erano obbligate:

1° a stabilire i premi netti e a calcolare le riserve matematiche in misura non inferiore a quella risultante adottando le tavole di mortalità e il saggio di interesse determinato dal Governo con regio decreto (articoli 1 e 6);

2° a tenere la gestione delle assicurazioni sulla vita separata da quelle di ogni altra specie di assicurazione o di commercio (articolo 5);

3° ad astenersi dal fare speculazioni non aventi per oggetto la consegna effettiva dei titoli e valori o comunque estranee all'oggetto dell'impresa (articolo 5);

4° a impiegare la riserva matematica nei modi determinati dalla legge stessa. Fra questi modi di impiego, oltre ai titoli emessi o garantiti dallo Stato e alle cartelle emesse dagli Istituti di credito fondiario, erano compresi i beni immobili posti nel Regno e i mutui ipotecari sopra beni immo-

bili pure posti nel Regno: però alle somme da investirsi in ciascuno di questi due modi d'impiego era posto un limite massimo di un ottavo della riserva matematica (articolo 6);

5° a depositare e vincolare i titoli di credito costituenti la riserva matematica presso la Cassa dei depositi e prestiti e a vincolare ipotecariamente a garanzia degli assicurati i beni immobili e i mutui ipotecari (articolo 6);

6° a costituire la riserva ordinaria nello stesso modo preveduto nell'articolo 182 del codice di commercio, e, cioè, mediante il prelevamento di non meno di un ventesimo sugli utili netti di ogni anno; ma con un limite massimo diverso, ragguagliato, cioè, non a un quinto del capitale sociale, ma ad un ventesimo della riserva matematica (articolo 7);

7° a compilare e pubblicare il bilancio annuale in conformità al modello stabilito con regio decreto e a presentare inoltre una situazione della riserva matematica e della riserva ordinaria con la specificazione dei titoli e dei beni costituenti le medesime (articolo 9);

8° a dimostrare, nel caso di fusione, la regolare esistenza della riserva matematica e della riserva ordinaria delle imprese che vogliono fondersi; dimostrazione da darsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, incaricato delle conseguenti verifiche, prima di domandare al Tribunale civile la trascrizione dell'atto di fusione, dovendo la domanda essere accompagnata dalla prova della constatata esistenza delle due riserve (articolo 15);

9° ad astenersi, nei contratti, dal modificare le regole sulle competenze stabilite dall'articolo 872 del Codice di commercio (articolo 28);

10° a reintegrare entro il termine stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e in ogni caso non maggiore di un mese, il patrimonio quando il valore attuale e complessivo di questo risultasse inferiore al valore attuale delle obbligazioni assunte verso gli assicurati con la sanzione, nel caso di omessa reintegrazione entro il termine fissato, della denuncia di fallimento da farsi al Tribunale a cura del Ministero predetto (articolo 16).

Per quanto riguarda le imprese straniere le norme per la costituzione di una loro sede secondaria o di una loro rappresentanza nel Regno erano quelle stesse stabilite nell'articolo 230 del Codice di commer-

cio con l'aggiunta però delle due condizioni poste per la costituzione delle Società nazionali: e, cioè, l'obbligo di prestar cauzione e l'obbligo di dar pubblicità alle loro varie specie di polizze, alle tariffe dei premi, ai premi netti e agli elementi per il calcolo di questi premi o della riserva matematica (articolo 22).

Rispetto al loro esercizio e al loro funzionamento le imprese straniere venivano in generale sottoposte agli stessi obblighi delle imprese nazionali: solo era riservata al Ministero di agricoltura, industria e commercio la facoltà di autorizzarle a compilare il bilancio secondo la legge del paese d'origine, a condizione però di compilare annualmente in conformità al modello stabilito con regio decreto un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia (articolo 23).

L'azione della vigilanza governativa da esercitarsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio era nel disegno di legge così tracciata: facoltà in genere di promuovere dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi della impresa verso gli assicurati; esame dei bilanci annuali; facoltà di verificare la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e registri; accertamento del calcolo della riserva dei premi secondo i criteri fissati dalla legge e dell'impiego di essa nei modi dalla legge stessa prescritti; obbligo di accertare ogni cinque anni il valore attuale e complessivo del patrimonio di ciascuna impresa e il valore attuale dei suoi impegni; richiamo delle imprese per inosservanza delle prescrizioni legislative. Persistendo le imprese, nonostante il richiamo nelle commesse illegalità il disegno di legge prescriveva la convocazione dell'assemblea generale da ordinarsi, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dal Tribunale civile e qualora l'assemblea, presieduta da un giudice delegato, non provvedesse a far ritornare l'impresa sulla legalità, era riservato al Ministero di agricoltura di promuovere dal Tribunale civile la ordinanza di scioglimento o liquidazione, o se ne fosse il caso, di fallimento dell'impresa stessa (articolo 30).

Sul disegno di legge dell'onorevole Bosselli furono presentate da alcune Società di assicurazioni, osservazioni e proposte. E poichè d'altra parte un ulteriore studio

della materia aveva messo in evidenza la convenienza di qualche ritocco, il Ministero di agricoltura credette opportuno di invitare direttamente le più importanti Società di assicurazione ad esprimere il loro pensiero su quel disegno di legge ed a proporre le modificazioni che nella loro pratica ed esperienza avessero ritenute necessarie.

Alcune di queste proposte furono accolte nel disegno di legge presentato il 21 novembre 1895 dal ministro onorevole Barazzuoli; tuttavia questo nuovo disegno di legge non differiva sensibilmente dal precedente, essendone stati lasciati immutati i concetti fondamentali non solo, ma anche una gran parte delle disposizioni secondarie. La principale innovazione portata col disegno di legge dell'onorevole Barazzuoli fu l'accoglimento del principio di deferire all'autorità amministrativa anziché alla giudiziaria l'esame intorno all'adempimento delle condizioni richieste dal codice di commercio per la costituzione delle Società: però neppure in quel disegno di legge veniva data facoltà al Ministero di esaminare l'ordinamento tecnico delle imprese di assicurazione e di portare giudizio sul grado di equità dei patti di assicurazione formulati da un'impresa.



Anche il disegno di legge dell'onorevole Barazzuoli rimase allo stato di relazione ministeriale. Gli studi su questa materia subirono poi una sosta, poichè non furono ripresi che nel 1903. Fu allora riconosciuta la convenienza di chiedere sulla questione il parere del Consiglio della previdenza, il quale, essendo costituito da persone tecniche e competentissime, avrebbe potuto fornire all'Amministrazione savie e pratiche indicazioni. Lo schema del disegno di legge sottoposto all'esame del Consiglio della previdenza nella prima sessione del 1903 (1) è da questo quasi integralmente approvato dopo lunga e matura discussione, corrispondeva nei criteri fondamentali e nelle disposizioni particolari a quello precedente dell'onorevole Barazzuoli. Fu però introdotto il sistema dell'autorizzazione governativa: le imprese per poter essere legalmente costituite ed esercitare le loro operazioni dovevano ottenere l'autorizzazione con decreto reale, promosso dal Ministero di agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza. Il Mi-

nistero aveva facoltà di rifiutare l'autorizzazione se l'atto costitutivo, lo statuto e le condizioni di polizza non fossero stati conformi alle prescrizioni del codice di commercio ed a quelle della legge; come pure se nell'ordinamento dell'impresa non si fossero ravvisati i caratteri tecnici necessari per assicurarne il regolare funzionamento: contro il rifiuto di autorizzazione opposto dal Ministero era ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Il regio decreto di autorizzazione, l'atto costitutivo, lo statuto, le varie specie di polizze e, per le imprese di assicurazione sulla vita, le tavole di mortalità ed il saggio di interessi, dovevano essere poi pubblicati in uno speciale Bollettino, il Bollettino ufficiale delle imprese di assicurazione, da sostituirsi al Bollettino ufficiale delle Società per azioni, di cui all'articolo 95 del codice di commercio.

Il disegno di legge dell'onorevole Boselli stabiliva che i premi netti e la riserva matematica delle imprese di assicurazioni sulla vita non dovessero risultare inferiori a quelli rispettivamente risultanti dalle tavole di mortalità e dal saggio di interesse da determinarsi con regio decreto: il disegno di legge dell'onorevole Barazzuoli escludeva dall'applicazione di questa disposizione i premi netti e per quanto riguarda la riserva matematica manteneva il principio che essa dovesse venire calcolata in base a tavole di mortalità ed al saggio di interesse da stabilirsi con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza. Il Consiglio della previdenza deliberava invece che convenisse lasciare libere le imprese nella scelta delle tavole di mortalità e del saggio di interesse per il calcolo dei premi e delle riserve; imporre ad esse solo l'obbligo di darne comunicazioni al Ministero, indicando anche i metodi prescelti per il calcolo delle riserve; limitare l'azione del Ministero, per questa parte, all'accertamento del calcolo della riserva sulle basi e coi metodi prestabiliti da ciascuna impresa.

Un'altra modificazione portata col disegno di legge del 1903 in confronto ai due precedenti consisteva nel lasciare facoltà al Ministero di stabilire la misura della cauzione per ciascuna impresa di assicurazione contro i danni secondo la specie ed il rischio da essa assunti, rimanendo però sempre fissa nella somma di lire 250,000 la cauzione per le imprese di assicurazione sulla vita, mentre i precedenti progetti stabilivano una cauzione nella somma fissa suindicata per

(1) *Annali del credito e della previdenza* - Atti del Consiglio della previdenza - I sessione del 1903 - Volume n. 50.

tutte le imprese. Il Ministero aveva altresì facoltà di esonerare in tutto o in parte dal prestare cauzione le Società cooperative e le Associazioni di mutua assicurazione costituite per l'assicurazione contro i danni derivanti dalle malattie e dalla mortalità del bestiame, o aventi per oggetto assicurazioni per le malattie, la morte, l'invalidità, la sopravvivenza, o la disoccupazione: alle Associazioni di mutua assicurazione di questa specie venivano estese alcune facilitazioni già accordate dal Codice di commercio alle Società cooperative, quali, per esempio, l'esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti costitutivi e gli atti di recesso e di ammissione di soci.

Come già il disegno di legge dell'onorevole Boselli, anche il disegno di legge approvato nel 1903 dal Consiglio della previdenza formò oggetto di studi e di critiche da parte delle Società di assicurazioni, le quali formularono su di esso una serie di osservazioni e proposte raccolte in un lungo memoriale presentato al Ministero, (1) così che questo fu indotto a riconoscere la necessità di semplificare o ritoccare in più parti lo schema predisposto. Senonchè si verificò una nuova sosta in questo processo di elaborazione legislativa: finchè nel marzo 1910 Sua Eccellenza l'onorevole Luzzatti, allora Ministro di agricoltura, industria e commercio, nell'inaugurare i lavori della prima sessione di quell'anno del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali (2), invitò e sollecitò quel Consiglio a fare di nuovo oggetto di studio l'importante argomento. Ed il Consiglio nominò a questo scopo una Commissione fra i suoi componenti di maggior competenza in questa materia. Risultato degli studi di quella Commissione fu uno schema di disegno di legge, che il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali discusse ampiamente ed approvò con qualche modificazione nella seconda sessione del 1910 (3). E il disegno di

legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione riproduce in sostanza le disposizioni dello schema predetto, salvo alcune varianti suggerite da considerazioni che saranno in seguito esposte.

A differenza dei precedenti, l'attuale disegno di legge limita la sua applicazione alle sole imprese di assicurazione sulla vita, anzitutto perchè le assicurazioni sulla vita hanno un fine economico e un ordinamento tecnico ben diverso da quello delle assicurazioni contro i danni: quelle, implicando impegni a lunga scadenza, connessi alla durata della vita umana, richiedono la costituzione e il cauto impiego di forti riserve matematiche calcolate in base ad elementi di facile controllo (tavole di mortalità e saggio d'interesse); laddove invece nelle assicurazioni contro i danni il rischio è generalmente annuale; le riserve hanno una funzione corrispondentemente limitata e gli elementi di valutazione del rischio sono di più difficile apprezzamento, nonessendo fondati su dati desunti e confortati da lunga esperienza come sono, per le assicurazioni sulla vita, le tavole di mortalità. Cosicchè le garanzie e discipline necessarie per le assicurazioni sulla vita sono diverse da quelle per le assicurazioni contro i danni e conviene che formino oggetto di un distinto disegno di legge, che potrà essere studiato in seguito.

D'altra parte l'entità degli interessi che si connettono alle assicurazioni sulla vita e il particolare meccanismo tecnico di queste operazioni non solo legittimano ma rendono doveroso ed urgente l'intervento dello Stato per salvaguardare gli interessi stessi. Urgenza presso di noi resa anche maggiore dalla necessità di riparare ai difetti e di rimuovere gli inconvenienti della legislazione vigente e soprattutto dell'articolo 145 del Codice di commercio.

Ciò premesso e prima di illustrare le singole disposizioni del presente disegno di legge, è opportuno dare brevi notizie intorno alle legislazioni estere sulle imprese di assicurazioni.

§ 2.

Legislazione estera.

L'organizzazione della sorveglianza sulle imprese di assicurazione, presenta differenze notevolissime nella legislazione dei vari Stati.

Quasi tutte le leggi prescrivono che le imprese di assicurazione in generale o quanto meno quelle di assicurazione sulla vita non

(1) Disegno di legge di S. E. il Ministro di agricoltura, industria e commercio sull'esercizio delle operazioni di assicurazione - Voti ed osservazioni delle Società operanti nel Regno - Novembre 1905.

(2) *Annali del Credito e della previdenza* - Atti del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali - I sessione del 1910, volume n. 82.

(3) *Annali del Credito e della previdenza* - Atti del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali - II sessione del 1910, volume n. 84.

possano iniziare le operazioni senza avere ottenuto una speciale autorizzazione. Però sono diverse le condizioni per ottenere quest'autorizzazione e diversi i modi di concederla.

La legge germanica del 12 maggio 1901 ha istituito un Ufficio imperiale di vigilanza per le assicurazioni private, composto di un presidente e di un certo numero di membri permanenti e temporanei. Il presidente ed i membri permanenti sono nominati dall'Imperatore, i membri temporanei sono eletti dal Consiglio federale. Quest'Ufficio ha facoltà larghissime, che, incominciando dall'esame dell'ordinamento tecnico delle imprese di assicurazioni, si estendono sino all'amministrazione interna di esse. Spetta all'Ufficio imperiale di concedere l'autorizzazione necessaria per tutte indistintamente le imprese di assicurazione, ma subordinate a condizioni più rigorose per quelle sulla vita, le quali devono presentare un piano tecnico dei loro affari, facendo da esso risultare le tariffe dei premi, i criteri per il computo di questi e delle loro riserve, il saggio d'interesse e la misura dei premi netti; e allegare al piano stesso le tavole di mortalità che servono di fondamento ai calcoli e le condizioni generali di assicurazione.

Non è imposto tassativamente l'obbligo di prestare cauzione; ma è riservata all'Ufficio imperiale di assicurazione la facoltà di esigerla. L'Ufficio può rifiutare l'autorizzazione non solo se il piano degli affari è contrario alle prescrizioni della legge, ma anche quando ritenga che non siano sufficientemente garantiti gli interessi degli assicurati.

Nè meno estesi sono i suoi poteri sull'esercizio delle Società autorizzate, poichè ha facoltà di emanare in ogni tempo le disposizioni che creda necessarie ad eliminare gli inconvenienti dai quali sono pregiudicati gli interessi degli assicurati. Può persino fare assistere alle adunanze dell'assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione suoi rappresentanti: imporne la convocazione o convocarle d'ufficio, ed ha facoltà di vietare la continuazione delle operazioni quando una impresa contravvenga abitualmente agli obblighi cui è tenuta, o quando dia motivo a ritenere che dalla continuazione delle operazioni sarebbero pregiudicati gli interessi degli assicurati.

In Svizzera per effetto della legge federale 12 ottobre 1886, la sorveglianza sulle imprese di assicurazione è affidata al Con-

siglio federale che ha istituito un Ufficio federale composto di un direttore e di tre capi-divisione - (Divisione amministrativa e finanziaria - Divisione matematica e tecnica - Divisione giuridica). Anche in Svizzera, come in Germania, tutte le imprese di assicurazione non possono iniziare le operazioni senza avere ottenuto l'autorizzazione del Governo. Le condizioni per ottenerla, rispetto alle imprese di assicurazione sulla vita, sono analoghe a quelle della legislazione germanica; è imposto l'obbligo della prestazione di una cauzione nella misura da determinarsi dal Consiglio federale e che per le imprese di assicurazione sulla vita è fissata in 100,000 franchi. L'autorizzazione può in qualunque tempo essere revocata quando la situazione di una impresa non offra più agli assicurati la garanzia necessaria e l'impresa non apporti nel termine assegnatole, alla sua organizzazione e alla sua gestione, le modificazioni reclamate dal Consiglio federale.

In Austria un'ordinanza (che ha valore di legge) dei ministri dell'interno, della giustizia, del commercio e delle finanze in data 18 agosto 1880 ha unificato le diverse disposizioni legislative in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazioni. Nessuna di queste imprese può costituirsi senza l'autorizzazione del Governo. Il capitale in azioni deve essere costituito in guisa che vi siano 100,000 fiorini per ogni ramo di assicurazione esercitato da ciascuna società con un minimo di 300,000 fiorini. Le società di assicurazione sulla vita debbono sottoporre al Governo le tariffe per l'approvazione la quale è conferita previo esame tecnico. Secondo le circostanze può essere richiesta anche una cauzione. Lo Stato vigila particolarmente il calcolo della riserva dei premi, il collocamento dei capitali, i conti delle operazioni ed i bilanci in genere.

In Russia nessuna impresa di assicurazione può stabilirsi che in virtù di una concessione sovrana la quale è revocabile: e non è accordata che a condizione che sia prestata una cauzione di 500,000 rubli. Il Governo esercita la più estesa vigilanza: a tal uopo, con regolamento approvato con decreto del 6 giugno 1894 fu costituito presso il Ministero dell'interno un apposito Consiglio, al quale spetta, fra l'altro, di vegliare alla conservazione ed al regolare impiego dei fondi, di rivedere i resoconti e bilanci, di esaminare gli statuti della nuova società e le modificazioni di quelli delle società esistenti, di rivedere le tabelle di mortalità e

le formule per il calcolo della riserva dei premi.

In Francia la recente legge del 17 marzo 1905, che contempla le sole imprese nazionali o straniere che esercitano le assicurazioni sulla vita, affida la sorveglianza sulle imprese stesse al Ministro del commercio, ora passata al Ministero del lavoro e della presidenza sociale, il quale è coadiuvato da un Comitato consultivo delle assicurazioni private.

Al Ministero predetto spetta di emanare decreti per determinare, fra l'altro, in seguito a parere del Comitato consultivo delle assicurazioni:

I) le pezze giustificative da prodursi in appoggio alla domanda di registrazione;

II) le diverse tavole di mortalità, il saggio d'interesse ed i caricamenti in base ai quali debbono essere calcolati al minimo i premi e le riserve matematiche.

Le imprese di assicurazione non possono funzionare che dopo di essere state registrate, su loro domanda, dal Ministro della previdenza e delle assicurazioni sociali: e la registrazione non viene concessa che dopo constatazione delle condizioni generali di regolare esistenza e di buon funzionamento tecnico.

Le società francesi anonime o in accomandita debbono avere un capitale sociale eguale almeno a 2 milioni di franchi.

Tutte le imprese nazionali o straniere per essere registrate devono eseguire un deposito preventivo presso la Cassa dei depositi e consegne nella misura di mezzo milione di franchi, però per le società francesi a forma mutua o tontinaria il deposito è limitato al quarto del fondo di primo impianto con un minimo di franchi 50,000 e un massimo di franchi 500,000. Il deposito è restituito dopo che è stata decisa la registrazione della società o dopo che questa registrazione è stata negata.

Tutte le imprese di assicurazione che assumono impegni determinati sono tenute a costituire le riserve matematiche ed a produrre annualmente il confronto:

1° fra la mortalità reale dei loro assicurati e la mortalità preveduta dalle tavole ammesse per il calcolo della riserva matematica;

2° fra il tasso dei loro investimenti reali e quello ammesso dal Ministero.

In caso di scarti notevoli e ripetuti su questi elementi il Ministero può, ogni cinque anni, esigere una rettifica delle basi di calcolo.

Le società sono inoltre tenute a costituire una riserva di garanzia per far fronte a questi scarti.

Esse sono sottoposte alla sorveglianza di commisari, controllori giurati.

La registrazione cessa di essere valida quando un decreto constata che l'impresa non funziona più in conformità ai suoi statuti e alla legge.

La legge inglese del 6 agosto 1870 e quella del 24 luglio 1871 e del 6 agosto 1872 contengono entro limite assai più ristretto che le precedenti i poteri e la sorveglianza dello Stato sulle imprese di assicurazioni.

Prima di incominciare i loro affari e per poter ottenere il cosiddetto certificato d'incorporazione, le dette imprese debbono depositare una cauzione di 20,000 lire sterline che, investite in titoli, vengono restituite solo allorché il capitale accumulato coi premi ammonta a 40,000 lire sterline. Ogni quinquennio l'impresa deve fare eseguire da un attuario un'inchiesta sulla sua situazione finanziaria e compilare un bilancio tecnico indicando le tavole di mortalità ed il saggio di interessi presi a base dei calcoli. Tanto il resoconto annuale, quanto il bilancio tecnico debbono essere stampati, depositati presso il Ministero del commercio inviati, ad ogni azionista e ad ogni assicurato.

La Corte (*Court of chancery*) se dietro istanza di uno o più assicurati o azionisti, ed esaminati i conti della società e i suoi futuri impegni rispetto ai contratti vigenti, acquista la convinzione che essa è insolvente ha facoltà di decretarne lo scioglimento.

In Ungheria le disposizioni sulle imprese di assicurazione, che sono contenute nel codice di commercio promulgato nel 1875, sono ancora più liberali. Per iniziare le operazioni le dette imprese debbono ottenere la registrazione presso il tribunale civile provando di possedere per ciascun ramo di assicurazione un capitale di fondazione effettivamente versato di 100 mila fiorini e indicando le norme fondamentali sui modi di impiego di questo capitale e della riserva dei rischi in corso. Le imprese di assicurazione sulla vita devono inoltre indicare le tavole di mortalità e il saggio di interesse per il calcolo delle riserve matematiche.

La legge determina i modi nei quali devono essere investite queste riserve.

Tutte le imprese devono depositare al tribunale il loro bilancio e la loro situazione attiva o passiva e fra le partite passive di questa deve figurare la riprova dei premi per ogni singolo ramo di assicurazioni, il

che implica per la Società di assicurazione sulla vita l'obbligo di compilare ogni anno il loro bilancio tecnico.

Nella Spagna le imprese di assicurazione per poter operare debbono, secondo la legge 14 maggio 1908, ottenere dal Ministero di agricoltura l'iscrizione in un apposito registro. A tal uopo debbono presentare al Ministero stesso atto costitutivo, statuto, modelli delle polizze, tariffe con indicazione delle basi servite per il calcolo, indicazione delle tavole di mortalità e del saggio di interessi per il calcolo dei premi e delle riserve matematiche per le imprese di assicurazione sulla vita, prova di aver depositato una cauzione in contanti o in determinati titoli presso la Cassa generale dei depositi o presso il Banco di Spagna. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, il Ministero di agricoltura deve pronunziarsi; se la domanda è accolta l'Impresa è registrata e può operare; se la domanda è respinta, e può esserlo se le condizioni di polizza o l'ordinamento tecnico danno luogo a dubbi, l'ente ha facoltà di ricorso in via contenziosa. Quando l'impresa sia registrata, la cauzione viene computata nella formazione delle riserve matematiche o di garanzia prescritte dalla legge: in caso di rifiuto di registrazione, la cauzione viene restituita.

Le imprese registrate non possono pubblicare annunci, prospetti o fogli di propaganda senza la previa approvazione del Ministero: debbono pubblicare annualmente insieme al bilancio conforme al modello stabilito dal Ministero, una relazione sulla situazione e sulle operazioni compiute nell'anno: di questa relazione deve essere stampato un numero di copie sufficiente da distribuirsi verso pagamento a tutti gli assicurati che ne chiedono una copia in precedenza e gratuitamente agli azionisti. I bilanci sono pubblicati nella *Gaceta de Madrid*. La legge prescrive i modi di impiego delle riserve matematiche per le imprese di assicurazione sulla vita e di speciali riserve per i rischi in corso per le imprese di assicurazione contro i danni.

Il Ministero di agricoltura esercita la sorveglianza sulle imprese di assicurazioni per mezzo di una Giunta consultiva delle assicurazioni, della quale fanno parte per legge anche rappresentanti delle imprese stesse; inoltre presso il Ministero stesso è costituito un Ufficio centrale detto « Ispezione delle assicurazioni ».

È riservata dalla legge facoltà al Ministero di agricoltura di nominare un corpo di agenti giurati; istituito questo corpo,

non sarà valido alcun contratto stipulato senza il loro intervento.

Nell'Unione americana ogni Stato ha leggi proprie per ciò che riflette le società di assicurazioni, ma quasi tutte si uniformano a quelle dello Stato di New-York. La legge del 1859 di questo Stato istituisce, per tutti i rami di assicurazione, un sovrintendente dell'assicurazione designato dal Senato e nominato per tre anni dal Governatore dello Stato di New-York; esso è a capo del Dipartimento delle assicurazioni.

Una compagnia di assicurazione sulla vita non può essere fondata che da un gruppo di tredici persone almeno e con un capitale di fondazione che non può essere inferiore a centomila dollari. Essa deve depositare presso il dipartimento delle assicurazioni, a titolo di cauzione, 100,000 dollari e presentare al Dipartimento stesso una domanda corredata dello statuto sociale. Il soprintendente trasmette la domanda all'*Attorney general* il quale, accertata la regolarità e la legalità della costituzione sociale, pone il *nulla osta* a tergo della domanda e la restituisce al soprintendente che rilascia il permesso a iniziare le operazioni.

È vietato alle Società di assicurazioni di impiegare il loro capitale altrimenti che in titoli dello Stato di New-York o in buoni ipotecari sopra stabili posti non oltre cinquanta miglia da New-York.

Ogni società deve depositare nei primi due mesi di ciascun anno presso l'Ufficio delle assicurazioni, un resoconto contenente ampi particolari sulle operazioni dell'anno precedente e sulla situazione della società alla fine dell'anno. Se il soprintendente, sia dall'esame del resoconto annuo, sia da altri elementi, trae motivo di dubitare delle buone condizioni di una società, può fare eseguire una ispezione: se i suoi dubbi risultano fondati, ne riferisce all'*Attorney general*, il quale inizia un procedimento davanti alla Corte suprema dello Stato di New-York, innanzi alla quale la società è chiamata ad esporre le proprie ragioni, e se la Corte suprema crede che la società non possa proseguire con probabilità di buon esito le sue operazioni, ne ordina lo scioglimento e la liquidazione.

Crediamo superfluo di accennare alle altre legislazioni in materia di assicurazione ed in ispecial modo di assicurazioni sulla vita: è un bisogno che è stato sentito in quasi tutti gli Stati, quello di tutelare convenientemente il risparmio dei previdenti, ed i paesi dove ancora non esistono apposite di-

sposizioni legislative si affrettano a proporre poichè ne vedono l'alta importanza sociale.

§ 3.

Esame del disegno di legge.

Nel disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi non è stato accolto il sistema dell'autorizzazione governativa per il quale il Governo interviene con un proprio atto solenne a riconoscere la conformità delle imprese alle condizioni stabilite nella legge.

Sono note le opposizioni vivissime sorte nella dottrina e nella pratica contro questo sistema che implica ed importa per il Governo una grave responsabilità e che si presta ad essere interpretato dal pubblico come garanzia assoluta della bontà dell'impresa.

D'altra parte è sembrato conveniente non allontanarsi di troppo per la speciale industria delle assicurazioni sulla vita dalle norme comuni che regolano le Società commerciali in genere.

È mantenuto pertanto nel disegno di legge l'osservanza delle disposizioni del Codice di commercio per quanto riguarda la legale costituzione delle imprese; rimane così il controllo del tribunale sull'esame estrinseco della conformità degli atti costitutivi, degli statuti e delle modificazioni di questi alle disposizioni del Codice stesso. Senonchè a questo esame estrinseco se ne aggiunge uno intrinseco da parte del Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla rispondenza dell'ordinamento delle imprese alle esigenze tecniche dell'industria: e l'impresa non può iniziare le operazioni fintantochè il Ministero non abbia pubblicato nel *Bollettino ufficiale* delle Società per azioni l'atto costitutivo, lo statuto, le condizioni generali di polizza, le tavole di mortalità ed il saggio di interesse da adottarsi per il calcolo delle riserve. Quindi è accordata massima libertà alle imprese nella costituzione delle proprie basi tecniche, ma il Ministero, su conforme parere di un Comitato consultivo, emanazione del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, può rifiutare la pubblicazione, quando queste basi tecniche non siano trovate tali da assicurare un regolare funzionamento delle imprese stesse.

L'intervento del Governo si manifesta così in una forma negativa: nel rifiuto, cioè, della pubblicazione che è necessaria perchè l'impresa possa funzionare. Nè l'impresa interessata è priva di ogni guarentigia con-

tro l'arbitrario uso che il Ministero facesse della facoltà di rifiutare la pubblicazione: infatti una prima garanzia è costituita dal parere del Comitato consultivo sopra ricordato che il Ministero ha facoltà di consultare, ma che è ovvio ammettere che consulterà sempre quando crederà di dover dare un rifiuto; ed altra garanzia consiste nel diritto riservato all'impresa di presentare contro il rifiuto, ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Quanto alle disposizioni proposte a garanzia degli assicurati per il funzionamento delle imprese di assicurazione, esse consistono nell'obbligo imposto alle imprese stesse:

1° di tenere la gestione delle assicurazioni sulla vita separata da quella di ogni altra specie di assicurazione o di commercio e di indicare quale parte del capitale e delle riserve sia destinato nell'adempimento degli obblighi derivanti da quelle assicurazioni;

2° di adottare per il calcolo della riserva matematica la tavola di mortalità ed il saggio di interessi comunicati al Ministero e pubblicati nel *Bollettino*;

3° di impiegare la riserva matematica nei modi determinati dalla legge;

4° di depositare e vincolare i titoli di credito costituenti la riserva matematica presso la Cassa dei depositi e prestiti e di vincolare mediante annotazione sui registri ipotecari a garanzia della massa degli assicurati i beni stabili ed i mutui ipotecari;

5° di compilare e pubblicare il bilancio annuale in conformità al modello stabilito con regio decreto e di presentare inoltre una situazione della riserva matematica con la specificazione dei titoli e dei beni che la costituiscono;

6° di colmare entro il termine stabilito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e in ogni caso non maggiore di un anno, la deficienza delle attività qualora esse risultino inferiori alla riserva matematica, con l'obbligo del Ministero di promuovere la dichiarazione di fallimento dell'impresa, qualora questa non provveda all'accennate reintegrazioni;

7° di dimostrare nel caso di fusione che ciascuna delle imprese che si vogliono fondere possiede la riserva matematica nella misura prescritta.

L'azione della vigilanza governativa da esercitarsi dal Ministero di agricoltura è nel disegno di legge così tracciata: facoltà in genere di promuovere dalla competente au-

torità giudiziaria i provvedimenti urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa verso la massa degli assicuratori; esame dei bilanci annuali; facoltà di verificare se essi corrispondano alla risultanza dei libri e dei registri; accertamento che le riserve matematiche siano calcolate esattamente in base alle tavole di mortalità ed al saggio di interesse pubblicati e siano inoltre impiegati nel modo stabiliti dalla legge; richiamo all'osservanza della legge delle imprese che non vi si conformassero.

Esposte così sommariamente le linee generali del disegno di legge, ci riserviamo di dare partitamente ragione del contenuto di esso nell'esame dei singoli articoli.

Il disegno di legge si compone di 5 titoli: il primo fissa i limiti di applicazione della legge nei riguardi degli istituti e delle operazioni che vi si devono intendere soggette. Il secondo determina le norme per la legale costituzione delle imprese e per l'inizio delle operazioni. Il terzo titolo stabilisce le garanzie che debbono essere prestate dalle imprese e cioè l'obbligo di una cauzione e le norme per la costituzione della riserva matematica ed i modi di impiego di questa. Il titolo quarto determina le attribuzioni di vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio e le facoltà ad esso concesse e fissa la misura delle penalità per contravvenzioni alla legge.

E finalmente il titolo quinto contiene le disposizioni transitorie e determina la situazione delle società esistenti di fronte alla nuova legge.

TITOLO I.

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

(articoli 1 a 3).

Nello stabilire i limiti di applicazione della presente legge occorre tener presente tre punti:

1° che cosa si debba intendere per assicurazione sulla vita;

2° quali istituti assicuratori siano da assoggettarsi alla legge;

3° a quali contratti di assicurazione debba estendersi l'applicazione della legge.

Che cosa si debba intendere per assicurazione sulla vita.

Il vigente Codice di commercio definisce (articoli 417 e 449) l'assicurazione sulla vita come quella che importa l'obbligo di pagare una somma di danaro secondo la *durata o gli eventi della vita* di una o più persone.

Con questa definizione vengono a comprendersi le assicurazioni contro le malattie e l'invalidità, quelle contro le disgrazie accidentali, contro gli infortuni, perchè esse si riferiscono ad eventi della vita umana; ma un trattamento legislativo speciale diverso da quello delle imprese contro i danni si impone per le assicurazioni sulla vita vere e proprie in quanto queste si fondano sul risparmio destinato a impegni a lontana scadenza e quindi esigono cautele contro il pericolo che le attività conservate da un'impresa non siano sufficienti a metterle in grado di mantenere a suo tempo gli impegni verso gli assicurati.

Per tali considerazioni nell'articolo 1 si stabilisce che la legge si applica solo alle assicurazioni sulla durata della vita umana.

Istituti assicuratori soggetti alla legge.

Per quanto concerne gli Istituti che si propongono di esercitare le assicurazioni soggette alla legge si è usata la dizione generica « imprese » per comprendere non solo le Società anonime e quelle mutue, ma anche le Società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli Enti morali e anche soltanto individui che eventualmente volessero proporsi questo ramo di assicurazione, sia come oggetto principale della loro industria, sia come accessorio di altre industrie. Si debbono però escludere alcuni Istituti che, pur proponendosi le assicurazioni sulla vita, non possono assoggettarsi alla legge generale o perchè sono regolati da leggi speciali o per altre considerazioni: tali istituti sono elencati nell'articolo 3 e sono i seguenti:

1° Gli istituti di assicurazione cui statuti o regolamenti sono approvati per legge o per decreto reale, come, ad esempio, la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai e gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti e simili;

2° Le Società di mutuo soccorso e le congeneri istituzioni di previdenza: non potendosi però stabilire una definizione esatta di questi istituti, e per evitare che sotto questa forma si nascondano imprese alle quali la legge dovrebbe essere applicata, il disegno di legge fissa un criterio di distinzione desunto dalla misura della somma assicurata, in tal guisa si evita di cadere nell'esagerazione di assoggettare a garanzia eccessiva anche l'assicurazione di modesti sussidi, il che incepperebbe lo sviluppo della mutualità;

3° le Amministrazioni pubbliche e le aziende private che si propongano di assegnare pensioni o sussidi in caso di morte al proprio personale: si tratta in questi casi di iniziative che occorre incoraggiare e che per il ristretto ambito in cui si svolgono non comportano l'intervento di questa legge.

*Che cosa si debba intendere
per assicurazioni fatte in Italia.*

La legge deve regolare l'industria delle assicurazioni sulla vita esercitata in Italia e quindi comprendere le operazioni fatte in Italia da imprese straniere ed escludere quelle fatte all'estero da imprese italiane: la scelta di una formula legislativa adatta a raggiungere questo scopo presentava gravi difficoltà.

Nei precedenti progetti si parlava di « Assicurazioni stipulate in Italia »: ma fu osservato che la frase era impropria perchè una Società stipula presso la propria sede tutte le polizze anche per rischi assunti all'estero. La legge (testo unico) 26 gennaio 1896, n. 44, circa la tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, usa la dizione: « Assicurazioni che riguardino persone aventi domicilio nel Regno ». Ma anche questa formula è impropria perchè una persona avente domicilio nel Regno potrebbe, trovandosi all'estero, assicurarsi presso imprese non aventi rappresentanza nel Regno, alle quali pertanto sarebbe impossibile applicare la legge italiana. La dizione proposta nell'articolo 1 sembra provvedere con maggiore precisione e chiarezza e più completamente, perchè dichiara fatte in Italia tutte le assicurazioni stipulate o eseguite in Italia, anche se la materiale stipulazione del contratto sia avvenuta all'estero. Poichè è bene, ad evitare equivoci, tener presente che il capoverso dell'articolo 1 non considera anche rispetto alle Società straniere come fatte in Italia solo le assicurazioni stipulate con la loro rappresentanza od agenzia in Italia; ma dovunque le assicurazioni siano stipulate e anche se all'estero presso la sede della Società le considera fatte in Italia quando l'assicurazione sia eseguita in Italia.

Le assicurazioni a premio naturale.

Con l'articolo 2 si scioglie la promessa contenuta nella relazione al disegno di legge da noi già presentato sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (1). In

quella relazione si è dimostrato come, per lo sviluppo dei sani principi di previdenza e per la savia tutela del risparmio dei previdenti, sia necessario che chi si assicura abbia la precisa visione degli oneri ai quali si sobbarca e sappia qual'è la somma che l'Impresa dovrà pagare al verificarsi di certi avvenimenti. Ora, mentre nelle imprese contemplate nel ricordato disegno di legge è indeterminata la misura di questa somma, nelle assicurazioni a premio naturale è indeterminata la misura del premio che l'assicurato dovrà versare all'Impresa.

Nelle assicurazioni sulla vita a premio naturale, a differenza di quelle a premio fisso, si esige dagli assicurati il pagamento di una contribuzione non prestabilita in modo fisso e determinato: ma da determinarsi anno per anno in relazione all'ammontare delle somme pagate nell'anno stesso per sinistri e per la gestione sociale. In altri termini, nelle assicurazioni a premio fisso la misura di questo premio è costante e determinata *a priori* in base a previsioni sulla frequenza ed entità dei sinistri; nelle assicurazioni a premio naturale la misura del contributo è variabile e determinata *a posteriori* in base ai sinistri che realmente si sono verificati. In pratica però e d'ordinario anche per le assicurazioni di quest'ultima specie si impone agli assicurati di anticipare un contributo presumibilmente adeguato al rischio nel periodo di tempo pel quale è versato, salvo a richiedere ad essi un versamento supplementare non appena le contribuzioni anticipate risultino insufficienti a far fronte al pagamento dei sinistri ed alle spese di gestione. Se risultano invece eccedenti, alla chiusura dell'esercizio l'eccedenza viene restituita agli assicurati accreditandola in conto della contribuzione da anticiparsi per l'anno successivo.

Le imprese che esercitano queste assicurazioni non hanno evidentemente d'uopo di costituire una riserva matematica, poichè questa presuppone che ogni assicurato paghi un premio annuo costante per tutto il periodo dell'assicurazione e che quindi questo premio sia composto di due quote: una destinata a far fronte al rischio dell'anno in corso, l'altra anticipata per provvedere ai rischi futuri.

Invece nelle accennate assicurazioni il premio annuo o ragguagliato ad anno è variabile; sono gli stessi assicurati che si impegnano a fornire, anno per anno, i fondi necessari per provvedere al pagamento delle somme annualmente dovute in dipendenza

(1) Atti parlamentari della Camera dei deputati, Sessione 1909-10, Doc. n. 736.

delle assicurazioni in corso; e la rigorosa osservanza di quest'impegno, singolarmente assunto dalla massa degli assicurati, costituisce la precipua garanzia degli obblighi contratti verso gli assicurati stessi.

Pertanto, per la relativa ed incerta sicurezza di questa garanzia e anche per l'assenza assoluta di quelle norme di razionale ordinamento che costituiscono le basi della assicurazione sulla vita, e poichè con queste forme di assicurazione può facilmente essere messa in giuoco la buona fede del pubblico per la tenuità apparente delle tariffe, ed infine in considerazione del duro ammaestramento derivato dall'esperienza, si impone la necessità di vietare questo genere di assicurazioni, così come si è proposto di vietare quelle tontinarie e di ripartizioni in genere.

Con l'articolo 35, che fa parte delle disposizioni transitorie, si danno le norme per le imprese attualmente operanti in Italia, le quali esercitano operazioni a premio naturale: tali norme sono le seguenti:

1° proibizione di assumere nuovi contratti della specie dalla data di entrata in vigore della legge;

2° obbligo di investire in titoli e vincolare la parte di premi non impiegata per pagamento di sinistri o per spese di amministrazione.

Per quanto riguarda la prima disposizione non occorrono giustificazioni; circa la seconda si osserva quanto segue.

Abbiamo già detto che i premi versati dagli assicurati nelle assicurazioni a premio naturale possono superare i sinistri pagati nell'anno e che in questo caso l'eccedenza viene accreditata in conto del premio da pagarsi negli anni successivi. Questa eventuale eccedenza deve essere messa in riserva da essere utilizzata in seguito per non aumentare troppo sensibilmente il premio quando il rischio andrà crescendo. Orbene è necessario che questa riserva sia garantita come la riserva matematica: e perciò l'articolo 35 stabilisce che l'eccedenza dei premi sulle spese statutarie e sui sinistri pagati deve essere impiegata nei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 13 (cioè titoli del debito pubblico, titoli emessi o garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie) e vincolata a norma dell'articolo 15: di tutto o di parte di questo fondo poi verrà concesso lo svincolo dal Ministero quando ne sarà constatata la necessità. Si sono limitati i modi d'impiego a quelli sopra indicati, perchè gli altri non si adattano alla natura ed alle condizioni spe-

ciali delle assicurazioni a premio naturale, dovendo quei fondi essere prontamente realizzabili.

TITOLO II.

COSTITUZIONE DELLE IMPRESE (art. 4 a 8).

Legale costituzione delle imprese.

Abbiamo detto a proposito del titolo I che la legge è applicabile a qualsiasi impresa, anche cioè se si costituisca un'impresa di assicurazione sotto forma di società in nome collettivo o in accomandita semplice. Pertanto a maggior garanzia delle operazioni che l'impresa si propone di compiere, l'articolo 4 richiede che in ogni caso l'impresa debba essere costituita per atto pubblico, estendendo così a qualsiasi specie d'impresa quest'obbligo che dal vigente codice di commercio si richiede solo per le società anonime ed in accomandita per azioni.

Per la legale costituzione delle imprese occorre poi:

I. che siano compiute tutte le formalità di cui agli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del codice di commercio;

II. che l'atto costitutivo e lo statuto per esteso e coi documenti annessi siano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della società per azioni.

Rimane quindi intatta la competenza del tribunale civile per quanto concerne l'esame ai fini del codice di commercio dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa; però per la costituzione legale di questa, qualunque forma essa abbia assunto, si richiede la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto nel Bollettino Ufficiale della società per azioni preceduta da un esame tecnico fatto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli scopi e con gli effetti che saranno in seguito indicati. Per evitare i danni che potrebbero derivare dal ritardo della pubblicazione predetta ed anche per tenere raccolti in una serie a parte tutti gli atti relativi ad imprese di assicurazione, l'articolo 4 istituisce una speciale sezione del Bollettino Ufficiale delle società per azioni denominata Sezione delle assicurazioni: al qual proposito giova avvertire che il Ministero ha già adottato una norma analoga per i bilanci delle società di assicurazione che sono riuniti in una serie a parte di quel Bollettino.

Analogo procedura l'articolo 4 impone per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

*Condizioni richieste
per l'inizio delle operazioni*

L'atto costitutivo e lo Statuto non sono elementi sufficienti per giudicare dell'ordinamento tecnico delle imprese di assicurazione: occorrono anche le condizioni generali di contratto e l'indicazione delle basi che le imprese intendono adottare per il calcolo della riserva matematica, le quali basi sono la tavola di mortalità ed il saggio di interesse.

Pertanto l'articolo 5 dispone che le imprese di assicurazione debbano comunicare al Ministero anche questi elementi e che solo quando questi elementi siano stati pubblicati nel *Bollettino Ufficiale della Società per azioni*, l'impresa possa incominciare le operazioni. E poichè un'impresa può aspettare a formare condizioni di polizza ed a stabilire i metodi per i calcoli della riserva dopo la sua costituzione, se tutto ciò non fu già fatto dai promotori, non si richiede che gli atti predetti siano trasmessi insieme con l'atto costitutivo e lo statuto, ma si consente che siano trasmessi anche dopo la legale costituzione dell'impresa. Onde una impresa può essere legalmente costituita, senza però potere ancora iniziare le operazioni.

Occorre avvertire, per evitare equivoci, che il consenso alla pubblicazione non costituisce una garanzia della bontà dell'ordinamento adottato e tanto meno della buona amministrazione dell'impresa, nè significa tacita approvazione dell'ordinamento stesso da parte del Ministero. Ma dimostra solo che il Ministero non ha riscontrato nelle basi tecniche dell'impresa difetti tali che ne impediscano il regolare funzionamento.

La pubblicazione degli elementi predetti mira poi a mettere il pubblico in grado di conoscere il modo di operare della impresa, le basi e le clausole delle diverse categorie di contratti che esse si propongono di stipulare. In tal guisa si rafforza anche il principio del sindacato diretto degli interessati, che potrà ricevere stimolo dalla iniziativa della stampa tecnica e dalla concorrenza che le imprese si fanno, e che gioverà a porre in evidenza e far noto al pubblico tutto ciò che di poco equo e di censurabile si trovi nell'ordinamento tecnico di qualcuna di esse.

Non è richiesta la comunicazione al Ministero per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle tariffe dei premi* come condi-

zione per poter iniziare le operazioni; e ciò per più motivi. Anzitutto è noto che le tariffe vengono preparate solo per le combinazioni più importanti, mentre per altre combinazioni, che si verificano raramente, il premio viene calcolato volta per volta: il richiedere quindi che siano pubblicate tutte le tariffe importerebbe calcoli lunghi e laboriosi e la pubblicazione di numerose tavole superflue. D'altra parte la pubblicazione delle tariffe includerebbe l'obbligo di non derogarvi, mentre è noto che le deroghe da parte delle Compagnie sono frequenti sia nel concedere riduzioni per accaparrarsi maggior numero di assicurati, sia nel chiedere aumenti; per esempio, nel caso di assicurati in condizioni speciali di salute. Nè ha d'altra parte serio fondamento l'idea di evitare con la pubblicazione che un'Impresa adotti tariffe di premi troppo alti o troppo bassi: la prima ipotesi è inverosimile, perchè è garanzia contro di essa la concorrenza, essendo ovvio che un'Impresa con premi elevati non potrebbe funzionare; e contro il pericolo di premi inferiori a quelli che si dovrebbero esigere vi è la garanzia del controllo sulle riserve matematiche: infatti se un'Impresa richiedesse premi troppo bassi, non sarebbe in grado di costituire nella misura dovuta le proprie riserve, che si debbono calcolare in modo rigoroso sulle basi stabilite, come si è detto, e pubblicate per ciascuna Impresa nel bollettino ufficiale.

Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto si richiede nell'articolo 6 che sia in esse specificato se sono concesse o no le facoltà di riduzione o di riscatto; è necessario infatti che l'assicurato che non può continuare il pagamento dei premi, sappia quali diritti gli spettano. L'obbligo della pubblicazione delle condizioni generali di contratto potrebbe far nascere il dubbio che non si possa a queste derogare: mentre nella pratica invece si presenta spesso la necessità di derogarvi con clausole speciali che sono comprese nelle cosiddette condizioni particolari di polizza; e poichè non si può pensare ad escludere le condizioni particolari perchè ciò sarebbe in contraddizione alle esigenze dell'industria, nè si può prescrivere che se ne faccia la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, variando esse talvolta da caso a caso, per evitare che con le condizioni particolari di polizza si vengano ad eludere quelle generali, l'articolo 6 prescrive:

I. che ogni deroga sia accompagnata dalla dichiarazione *manoscritta* che chi sottoscrive ne è consapevole, richiamando per

tal modo l'attenzione dell'assicurato sul fatto che nella polizza è stata inserita una condizione non conforme a quella pubblicata nel Bollettino ufficiale;

II. che quando si tratta di deroghe entrate nella pratica dell'Impresa, si da doversi ritenere non più come condizioni particolari, ma come condizioni generali, ne debba essere data comunicazione al Ministero per la pubblicazione.

*Comitato consultivo
per le assicurazioni private.*

Il disegno di legge istituisce uno speciale Comitato consultivo per le assicurazioni private al quale il Ministero ha facoltà di sottoporre (articolo 7), prima di consentirne la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*, l'atto costitutivo, lo statuto, le tavole di mortalità ed il saggio d'interesse, prescelti dalle imprese, le condizioni generali di polizza e le loro modificazioni.

Non occorre spendere parola per dimostrare la necessità pel Ministero di potersi rivolgere ad un consesso di persone competenti per esserne illuminato per conferire maggiore autorità alle deliberazioni che dovrà prendere e per dare una garanzia alle imprese sulla giustizia e legittimità delle deliberazioni stesse. Non si è creduto di stabilire che il parere del Comitato consultivo debba sentirsi in ogni caso; poichè, come si è già detto, l'esame che il Ministero deve fare degli atti trasmessigli dalla impresa non implica un'approvazione da parte sua, ma solo l'accertamento che non si ammettano a funzionare imprese create su basi imperfette che poi conducano a disillusioni o peggio. Quindi il Ministero provocherà il parere del Comitato nei casi dubbi e principalmente quando crederà di dover rifiutare la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale*.

Il Comitato consultivo, oltre che dare il suo parere in tutti gli altri casi, nei quali, come vedremo quando deve essere richiesto per legge, potrà risolvere questioni di massima, additare al Governo le imperfezioni della legge e dei regolamenti ed i provvedimenti da prendersi, e guidare l'ufficio speciale di vigilanza nei suoi studi. Considerato poi che esiste già fra i corpi consultivi dello Stato un consesso di persone particolarmente competenti in queste materie e che ha già prestato la sua opera preziosa nella preparazione di questa legge, vogliamo accennare al Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, si è ritenuto inutile costituire un nuovo corpo: ma poichè il

Consiglio della previdenza è numeroso, essendo composto di 35 membri, ed il Comitato potrà essere chiamato di frequente a dare il suo parere, è sembrato preferibile stabilire che esso sia costituito di sette membri da scegliersi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti del Consiglio della previdenza (articolo 36). Il regolamento per l'esecuzione della legge dovrà poi stabilire le norme per la composizione di questo Comitato ed è logico che si chiameranno a costituirlo le persone più competenti in materia.

Occorre poi rilevare che del Consiglio della previdenza fanno parte anche rappresentanti di Società di assicurazione, anzi col regio decreto 20 gennaio 1910, n. 21, che ne modificò la composizione, fu stabilito che dei ventidue membri del Consiglio della previdenza da nominarsi con decreto reale uno almeno debba esser scelto fra gli amministratori, direttori od attuari delle Società nazionali di assicurazione.

Infine si propone che del Comitato faccia parte oltre i sette membri designati dal Consiglio della previdenza, un rappresentante della Direzione generale del tesoro ed uno della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, essendo collegate con le questioni dipendenti dall'applicazione della legge molte questioni che involgono l'economia nazionale e gli interessi della Cassa depositi.

Modificazioni delle condizioni generali di contratto e delle basi per il calcolo della riserva matematica.

Le imprese, secondo l'articolo 5, hanno facoltà di modificare le condizioni generali di polizza e le basi di calcolo della riserva, ma le une e le altre non hanno effetto se non quando siano state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni: però le modificazioni delle tavole di mortalità o del saggio di interesse per il calcolo delle riserve, oltre che spontaneamente dall'Impresa, possono essere provocate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Infatti, secondo quanto dispone l'articolo 12, ciascuna impresa deve presentare ogni anno, insieme al bilancio dell'ultimo esercizio:

1° il confronto fra la mortalità preveduta nella tavola già pubblicata nel Bollettino per l'impresa stessa e la mortalità realmente verificatasi nei casi assicurati;

2° il confronto fra il saggio d'interesse previsto ed il saggio d'interesse che l'impresa ha ricavato dall'impiego dei propri fondi.

Quando si presentino scarti ripetuti e notevoli sopra l'uno o l'altro di questi elementi, si da ritenere necessario che vengano modificati per ristabilire l'equilibrio tecnico dell'impresa, il Ministero, su conforme parere del Comitato consultivo già ricordato, deve invitare l'impresa a correggere entro un congruo termine di tempo le basi del calcolo della riserva matematica: e l'articolo 12 stabilisce che, trascorso questo termine senza che la correzione sia stata effettuata, l'impresa non potrà continuare le operazioni.

Questa disposizione è un complemento naturale della libertà lasciata alla impresa nella scelta delle loro basi tecniche; da questa libertà nasce l'obbligo al Governo di vigilare a che le ipotesi fatte trovino una effettiva corrispondenza nella pratica e di evitare che si costituiscano riserve insufficienti.

Condizioni perchè un'impresa estera possa operare nel regno.

L'articolo 8 disciplina le Imprese aventi la loro sede all'estero, affinché possano iniziare le operazioni in Italia, esse devono sottostare alle stesse formalità prescritte per le imprese nazionali; essendosi ritenuto conveniente e conforme ai canoni fondamentali del nostro diritto pubblico, della legislazione positiva e dei trattati con le altre potenze di accogliere il sistema dell'uguaglianza e della parità di trattamento fra le imprese estere e nazionali.

È richiamato poi l'obbligo imposto dall'articolo 230 del Codice di commercio di stabilire una rappresentanza generale nel Regno: si richiede inoltre che presso di questa siano conservati tutti i documenti necessari per la vigilanza governativa e che ogni impresa estera nomini un agente generale, domiciliato nel Regno e munito di ampia facoltà per amministrare gli affari in specie e rappresentare l'impresa in giudizio e fuori. E poichè è di grande interesse per i terzi conoscere l'estensione dei poteri conferiti dalle imprese estere ai loro rappresentanti, si è prescritta la pubblicazione non solo del nome dell'agente, come dispone il vigente Codice di commercio, ma anche del mandato a lui conferito.

TITOLO III.

GARANZIE (Articoli 9 a 19).

Cauzione.

Un'impresa d'assicurazione sulla vita può trovarsi di fronte ad eventuali scarti dalla misura preventivata dei sinistri, e tanto più questi sono temibili quando un'impresa

è all'inizio delle sue operazioni. Pertanto l'articolo 9 stabilisce che le imprese di assicurazione sulla vita per poter iniziare le loro operazioni debbano investire e vincolare nei modi che sono indicate negli articoli 13, 14 e 15, i quali riguardano la riserva matematica, un certo capitale di garanzia. La misura di questo deposito cauzionale è proposta nella somma di lire 400,000: ma considerato che si costituiscono sotto forma di Associazioni di mutua assicurazione o di Società cooperative, imprese le quali si propongono di esercitare assicurazioni di piccoli capitali e considerato altresì che il richiedere ad essa la prestazione di una forte cauzione, sarebbe eccessivo e si risolverebbe in una disposizione proibitiva per le difficoltà che queste imprese incontrerebbero nel procurarsi la cauzione e per l'onere che ne deriverebbe agli assicurati, sembra necessario di accordare al Ministero la facoltà, sentito il Comitato consultivo, di ridurre in alcuni casi ma non al disotto di un limite minimo di lire 100,000 la misura della cauzione per le Associazioni di mutua assicurazione e per le Società cooperative.

Siccome poi per le imprese a base di mutualità, nelle quali non esiste capitale azionario, il modo più pratico per procurarsi il fondo iniziale di garanzia è quello di ricorrere a sottoscrizioni rimborsabili, così il capoverso dell'articolo 9 consente che quando la riserva matematica abbia raggiunto il doppio della somma depositata a cauzione, questa possa essere computata nella riserva stessa: si mette per tal modo l'Impresa in grado di restituire il capitale prestatole e di liberarsi dall'onere degli interessi.

La differenza di trattamento fra l'Impresa a capitale azionario e le Imprese mutue trova la sua giustificazione anche nel fatto che in queste ultime gli assicurati sono anche soci, ed essi stessi amministrano la Società: quindi minore necessità di quelle garanzie che si devono richiedere da una Società per azioni, nella quale gli interessi degli assicurati devono essere maggiormente tutelati, potendo talora essere in conflitto con quelli degli azionisti.

Fondo di riserva ordinaria formato con un prelevamento sugli utili.

Le imprese di assicurazioni traggono dagli stessi assicurati i mezzi per l'esercizio della loro industria: il capitale sociale non è, come in altre industrie, capitale di esercizio, ma a parte le non lievi spese d'impianto, compie la funzione di fondo di ga-

ranza. Ne segue che le Imprese di assicurazioni possono, con un capitale sociale esiguo, stipulare contratti per un valore complessivo elevatissimo. Data questa speciale condizione di cose, la misura stabilita dall'articolo 182 del Codice di commercio per la formazione della riserva ordinaria, la quale deve raggugiarsi ad un quinto del capitale sociale, non risponderebbe allo scopo, applicata alle Società di assicurazione, perchè non sarebbe in rapporto con l'entità degli affari di questa. È d'uopo quindi trovare un altro coefficiente al quale commisurare la riserva anzidetta: e siffatto coefficiente, per le Imprese di assicurazioni sulla vita, non potrebbe essere che la riserva matematica, la quale, rappresentando il valore attuale delle somme assicurate, dedotti i premi da riscuotere, segue con proporzione costante il movimento degli affari dell'Impresa. Si è perciò stabilito nell'articolo 10 che la riserva ordinaria, di cui l'articolo 182 del Codice di commercio, debba aumentare col prelevamento di una parte degli utili sino a raggiungere il ventesimo della riserva matematica, e mantenersi poi costantemente in questa proporzione. L'articolo 10 impone a tutte quante le Imprese di assicurazioni l'obbligo di formare con una parte degli utili la riserva ordinaria; e quindi cadono sotto questa disposizione anche le Associazioni mutue, le quali, secondo il vigente Codice di commercio, resterebbero escluse. A nostro avviso, non vi è motivo di mantenere questa esclusione: oramai le Associazioni mutue hanno sostituito alla forma primitiva elementare di una quota di ripartizione, variabile secondo l'ammontare dei sinistri, quella di un premio fisso, secondo l'ordinamento proprio della Società per azioni: debbono perciò anche esse provvedere a formare un fondo di riserva, tanto più necessario perchè non sempre esiste un capitale di fondazione. Del resto la formazione di una riserva non turba l'ordinamento di queste Associazioni, essendo essa prelevata dagli utili netti annuali.

*Obbligo di tenere separata gestione
per le assicurazioni sulla vita.*

Con l'articolo 1 si fa obbligo alle imprese che si propongono di esercitare l'assicurazione sulla vita ed altre specie di assicurazione o di commercio di indicare nello statuto quale parte del capitale e della riserva sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla

vita e di tenere separata la gestione relativa a queste assicurazioni.

Con questo precetto, che risponde alla pratica seguita da tutte le imprese bene ordinate, si vuole impedire che i capitali e le garanzie destinate all'assicurazione sulla vita servano a coprire altri rischi o a riparare alle perdite derivanti da altra industria esercitata dalla stessa impresa. Nè ad evitare siffatto pericolo basta la destinazione esclusiva assegnata per legge a quei capitali o a quelle garanzie: perchè dalla confusione di più gestioni potrebbe nascere conflitto di interessi fra i vari creditori e non sarebbe difficile che ne rimanessero pregiudicati i diritti degli assicurati sulla vita.

Allo stesso scopo di benintesa tutela dei diritti degli assicurati tende la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dello stesso articolo II, con cui si vieta alle imprese di assicurazioni sulla vita di fare operazioni aleatorie o estranee all'oggetto dell'impresa stessa.

Costituzione della riserva matematica.

La riserva delle imprese di assicurazioni sulla vita destinata all'adempimento degli obblighi assunti verso gli assicurati (riserva matematica) è l'elemento finanziario di importanza principale per siffatte imprese: gli articoli 12 a 17 dettano le norme per la sua costituzione e per il suo impiego, e determinano i diritti degli assicurati su di essa.

La riserva matematica è determinata dalla differenza fra il valore attuale (cioè all'epoca considerata, che in generale è la fine di ciascuno esercizio) dei capitali assicurati ed il valore attuale dei premi ancora da esigersi, ossia dalla differenza fra il valore attuale dell'impegno assunto dall'Impresa e il valore attuale dell'impegno assunto dall'assicurato.

L'impegno assunto dall'Impresa è quello di pagare una data somma secondo la durata della vita umana; onde per determinare il valore attuale di questo impegno è necessario anzitutto la scelta di una tavola di mortalità. Altro elemento indispensabile per l'accennata determinazione è il saggio d'interesse, perchè dovendo calcolare il valore attuale dell'obbligo di pagare una data somma fra tanti anni occorre tener conto dell'interesse che potrà ritrarsi prima che giunga la scadenza dell'obbligo stesso.

D'altra parte per determinare il valore attuale dell'impegno che ha assunto l'assicurato, se questi, come in generale avviene,

si è obbligato a pagamenti rateali, occorre considerare:

1. la probabilità di vita alle epoche determinate per questi pagamenti;

2. l'interesse deducibile per il fatto che i pagamenti stessi invece di essere fatti immediatamente sono rimandati ad epoche future.

Si comprende pertanto come nel calcolo della riserva matematica che l'Impresa deve aver formata per l'adempimento degli obblighi assunti verso gli assicurati, abbia capitale importanza la scelta della tavola di mortalità e del saggio d'interesse; e come la riserva medesima possa essere sufficiente o insufficiente per lo adempimento degli obblighi stessi, secondochè la tavola di mortalità e il saggio d'interesse sui quali è calcolata, siano o meno attendibili e corrispondenti alla realtà. Abbiamo già accennato che, affinché le Imprese possano iniziare le operazioni, si richiede che questi due elementi siano comunicati al Ministero e che siano da esso pubblicati sul *Bollettino Ufficiale delle Società per azioni*. Abbiamo pure accennato come possa questa pubblicazione essere rifiutata dal Ministero, al quale rimane pertanto il compito di obbligare le Imprese a costituirsi su basi corrette e razionali, mentre si lascia ad esse ampia libertà nella scelta delle basi stesse. E occorre ricordare la facoltà consentita al Ministero a norma dell'articolo 12 di costringere le Imprese a modificare queste basi quando la realtà non corrisponda alle previsioni. Queste garanzie trovano il loro necessario complemento nell'articolo 12 il quale prescrive che la riserva matematica non debba mai essere inferiore a quella risultante dalla tavola di mortalità e dal saggio d'interesse prescelti.

Modi d'impiego della riserva matematica.

Ma non basta fissare il limite minimo della riserva matematica: è d'uopo altresì provvedere a che la riserva stessa sia impiegata in modo da eliminare, per quanto è possibile, l'eventualità di perdite.

Non si potrà revocare in dubbio la necessità di siffatto provvedimento quando si rifletta che la riserva è destinata più che ad una funzione di garanzia propriamente detta, a fornire le somme occorrenti per pagare il capitale promesso agli assicurati. A questo pertanto essa virtualmente appartiene: l'Impresa non ne ha, a rigor di diritto, che l'amministrazione: la quale perciò deve essere condotta in modo da sottrarre quel deposito a qualsiasi alea, a qua-

lunque pericolo derivante da impiego arrischiato o malsicuro. Ma occorre anche tener presente le speciali esigenze di questa industria, la quale facendo pagare agli assicurati premi calcolati su certe previsioni del saggio dell'interesse ha bisogno di una certa elasticità nei modi di impiego delle riserve per conservare il reddito di esse nella misura prevista: e d'altra parte occorre pure riconoscere che nella scelta degli impieghi si deve fare assegnamento sull'accorgimento e sulla oculatezza degli amministratori.

Coerentemente a questi principi si sono stabiliti nell'articolo 13 i modi d'impiego della riserva, scegliendo quelli che presentano i requisiti della sicurezza e della facile e pronta realizzazione. In alcuni dei modi di impiego permessi concorrono entrambi tali requisiti e sono quelli indicati ai numeri 1, 2, 3, 6, 7. Negli impieghi indicati ai numeri 4, 5, 8, e cioè acquisto di beni immobili, mutui con prima ipoteca e prestiti per case popolari, si riscontra senza dubbio il requisito della sicurezza, ma non può dirsi altrettanto per ciò che riguarda la pronta realizzazione: però queste forme di impiego non sono incompatibili col prudente ed ordinato esercizio delle Imprese di assicurazioni sulla vita.

La sola obiezione seria che possa farsi contro di esse è che per esse si immobilizzano i fondi e la impresa potrebbe trovarsi esposta a gravi imbarazzi nel momento in cui fosse chiamata a pagare i capitali assicurati. E d'uopo però notare che gli impegni di una impresa di assicurazione sulla vita hanno scadenze gradualmente; cosicchè il menzionato inconveniente potrebbe solo verificarsi nel caso di liquidazione forzata. Ma neanche in questa eventualità sarebbe necessario disfarsi degli immobili a basso prezzo e con perdita: perchè gli impegni dell'impresa conserverebbero la loro scadenza che non può presumersi simultanea, oppure, cessando il loro normale svolgimento, sarebbero ridotti in ragione del tempo decorso dalla data del contratto e dell'attivo sociale. Ora, nè in un caso, nè nell'altro, sarebbe necessario, per soddisfare gli impegni medesimi, procedere ad una realizzazione così rapida ed affrettata da rendere inevitabile una perdita più o meno grande nell'alienazione degli immobili.

Del resto, a parte la difficoltà dianzi accennata, la quale come s'è visto non si manifesterebbe mai in una forma grave, non v'ha dubbio che gli impieghi in beni immo-

bili, in mutui ipotecari, o in prestiti per case popolari, quando siano fatti con le dovute cautele, offrano il vantaggio di una grande sicurezza e quello di una relativa costanza nel valore capitale e nel reddito degli immobili.

Ci è sembrato quindi conveniente lasciare facoltà all'impresa di ricorrere ad essi nel collocamento dei fondi costituenti la riserva matematica, limitatamente però alla metà dell'ammontare di questa in complesso, per acquisto di immobili e per i mutui ipotecari, ed al quarto per i prestiti per case popolari (art. 14).

In progetti precedenti si richiedeva che, se gli immobili fossero gravati da ipoteca, l'impresa dovesse liberarli entro un anno: ma giova considerare che quest'imposizione varrebbe a rendere spesso impossibili impieghi vantaggiosi e sicuri: senza quindi mantenerla nel presente disegno di legge, si è voluto tuttavia tener conto degli inconvenienti che porta con sé l'ipoteca, mediante un deprezzamento proporzionale della somma ipotecata: cioè se gli immobili sono gravati da ipoteca, essi saranno imputati nella riserva per la differenza fra il loro valore e quello della somma ipotecata, deducendo dalla differenza stessa un quarto di questa somma: e così, per esempio, se un immobile del valore di lire 100.000 è gravato da un'ipoteca di lire 40.000, esso sarà imputato nella riserva per

lire 100.000 — 40.000 — 10.000 = lire 50.000.

Anche per le anticipazioni sopra pegno di titoli si è stabilito il limite del quinto della riserva. A prima vista sembrerebbe non giustificato siffatto limite, dal momento che non vi è restrizione alcuna di massimo nell'impiego diretto in quei medesimi titoli sui quali si possono fare le anticipazioni. Considerando però l'indole delle due operazioni e le circostanze che le accompagnano, torna agevole scorgerne la differenza, la quale giustifica ampiamente la limitazione accennata.

Anzitutto l'anticipazione ha per se stessa carattere provvisorio, essendo destinata a cessare dopo un periodo più o meno breve, secondo le condizioni del contratto; in secondo luogo il creditore non ha facoltà di disporre dei titoli che tiene in pegno; quindi non può alienarli quando, per fondate previsioni di deprezzamento, o per altro motivo, giudicasse conveniente di farlo; da ultimo l'impiego diretto in titoli è fatto con piena libertà di scelta, tanto riguardo alla specie quanto rispetto al momento più op-

portuno per l'acquisto, mentre nelle anticipazioni, essendo necessario il concorso di altri, siffatta libertà viene ad essere limitata. Per questi motivi si è stabilito che le anticipazioni sopra pegno di titoli non debbano eccedere il quinto della riserva. (articolo 14).

Oltre ai limiti massimi imposti per talune forme d'impiego e dianzi accennati, il disegno di legge stabilisce nell'articolo 14 un limite minimo per l'impiego in titoli del Debito pubblico consolidato del Regno d'Italia ed in titoli d'altra specie emessi o garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato italiano. Questa disposizione è ispirata ai seguenti concetti:

I) impedire che tutta o quasi la riserva sia immobilizzata o impiegata in modi di non pronta e facile realizzazione;

II) evitare che, approfittando della libertà ad esse lasciata per l'impiego della riserva matematica, le imprese possano esercitare, a loro beneplacito, un'azione pericolosa sul mercato dei titoli.

Occorre anzitutto considerare che l'impiego della riserva disciplinato dal presente disegno di legge viene a sostituire, negli intenti e negli effetti, gli investimenti delle quote dei premi annui prescritti dall'articolo 145 del vigente codice di commercio e pertanto è necessario regolare i limiti dei singoli impieghi in modo che tanto per gli assicurati quanto per il tesoro dello Stato siano mantenuti integri il più possibile i fini e le garanzie cui mira l'attuale sistema.

Sono note le vicende dell'interpretazione data dall'articolo 145 del Codice di commercio e dell'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione di esso, il quale aveva limitato ai titoli del debito pubblico consolidato l'investimento delle somme da depositarsi ai termini dello stesso articolo 145. Contrariamente a questo concetto restrittivo, in linea di interpretazione o per disposizioni di leggi speciali, vennero ammessi per il deposito altri titoli redimibili o garantiti dallo Stato. Mentre le società di assicurazioni lottavano continuamente per conseguire sempre maggior latitudine nella scelta dei titoli e maggiore mobilità negli investimenti, con sostituzione anche di altri titoli a quelli già esistenti in deposito, quasi tutti i Ministri del Tesoro si andarono sempre più preoccupando delle conseguenze che questa latitudine di impieghi poteva avere per il tesoro dello Stato e cercarono di ritornare all'interpretazione data dall'articolo 55 del citato regolamento: finché con l'articolo 3 del pro-

getto di legge concernente disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (1) fu proposto di ritornare alla regola dell'investimento in titoli del consolidato, lasciandosi peraltro al Governo facoltà di consentire altri modi di impiego in titoli di debito non consolidato; la quale facoltà perchè interessante in modo diretto il credito dello Stato e gli obiettivi del tesoro, doveva essere esercitata con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro di concerto con quello dell'agricoltura.

La Commissione parlamentare, su reclami delle Società, aveva impreso a studiare la questione col proponimento di garantire gli interessi degli assicurati e nello stesso tempo quelli delle Società che possono anche essere quelli degli assicurati e di garantire anche gli interessi del Tesoro che ha il dovere di impedire il danno a cui potrebbe andare soggetto il credito dello Stato con un movimento non affatto naturale di titoli sul mercato. Essa finì per altro per sopprimere una buona parte dell'articolo, perchè fu portato a sua conoscenza che era pendente un disegno di legge (quello ora proposto) per disciplinare tutta la materia riguardante le assicurazioni sulla vita.

Sta però il fatto che quella Commissione aveva già chiaramente manifestato il suo pensiero nel senso che, anche nei limiti dell'applicazione dell'articolo 145 del codice di commercio, dovessero essere consentite al Tesoro misure di tutela nell'interesse del mercato dei valori pubblici; era quindi implicito in essa il convincimento che anche di questo importante argomento si sarebbe dovuto occupare il presente disegno di legge.

È importante ora vedere quali siano stati gli effetti dell'applicazione dell'articolo 145 del codice di commercio: dal prospetto VIII allegato alla presente relazione risulta che la situazione dei depositi al 31 dicembre 1909 era la seguente:

	Titolo del consolidato		Altri titoli		In complesso
	in valore nominale	in valore nominale	in valore nominale	in valore nominale	
Società nazionali.	27.999.599	27.807.839		55.807.438	
Società estere.	99.321.952	98.150.055		197.472.007	
Totale.	127.321.551	125.957.894		253.279.445	

(1) Atti parlamentari C. D. S. sessione 1909-10 doc. n. 397.

D'altra parte, come si desume dal prospetto VI, secondo le cifre indicate nei bilanci delle Società di assicurazione, le riserve matematiche al 31 dicembre 1909 ascendevano alla seguente cifra:

Società nazionali L.	154,181,203
Società estere »	245,312,222
In totale L.	399,493,425

Ragguagliando queste cifre al valor nominale dei titoli depositati si hanno i seguenti rapporti approssimati:

	Titoli del consolidato	Altri titoli	In complesso
Società nazionali.	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$
Società estere.	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$
Totale.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Cioè attualmente circa due terzi delle riserve matematiche sono impiegate in titoli del debito pubblico consolidato dello Stato o negli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato che furono equiparati, agli effetti dell'articolo 145 del Codice di commercio, a titoli del debito pubblico: e precisamente un terzo per le società nazionali e quattro quinti per le società estere.

Per le considerazioni e le circostanze di fatto susposte è sembrato necessario stabilire un limite minimo nell'impiego in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Non sarebbe invero prudente consentire alle imprese di intensificare finchè vogliono gli impieghi in titoli pubblici e di mobilitarli gradualmente senza limitazione alcuna poichè esse avrebbero in tal guisa il mezzo di influire sul mercato dei titoli stessi in un tempo o nell'altro e contrastare come e quando volessero gli eventuali obbiettivi del Tesoro.

Pertanto si è ritenuto necessario accogliere i seguenti provvedimenti:

1. stabilire nell'articolo 14 il limite minimo di due quinti della riserva matematica per l'impiego in titoli del debito pubblico consolidato dello Stato e negli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato (articolo 14).

2. richiedere, oltre il consenso del Ministero di agricoltura, anche quello del Ministero del tesoro per lo svincolo di titoli già depositati e vincolati allo scopo di sostituirli con altri titoli (articolo 16).

3. vietare la liberazione delle somme attualmente esistenti in deposito a titolo di cauzioni secondo il vecchio codice di commercio o ai termini dell'articolo 145 del vigente Codice di commercio, fino alla concorrenza della riserva matematica (articolo 33).

Si osserva infine che fra i modi di impiego della riserva matematica elencati nell'articolo 13 è ammesso quello del deposito in conto corrente presso istituti di credito o di risparmio, fino al quarto dei premi incassati nell'ultimo esercizio e limitatamente alle associazioni di mutua assicurazione. Occorre considerare che solo alla chiusura del bilancio le imprese sono in grado di conoscere a quanto ammonta la riserva matematica, la cui determinazione è il risultato di lunghi calcoli.

Ora, mentre le società anonime hanno a loro disposizione altre attività per completare l'impiego della riserva matematica senza dovervi provvedere con impieghi affrettati; queste condizioni non si verificano per le associazioni di mutua assicurazione.

Vincolo della riserva matematica.

La intangibilità e l'integrità della riserva matematica non sarebbero assicurate con la semplice determinazione dei modi di impiego dei capitali che la costituiscono: è d'uopo altresì che questi capitali, impiegati in quella data forma, siano sottratti alle azioni giudiziarie degli altri creditori dell'impresa ed ai possibili tentativi di distrazione da parte della impresa medesima. Questo duplice scopo si ottiene: primo, con l'accordare agli assicurati un diritto di privilegio preferito a qualunque altro generale o speciale (ad eccezione di quello spettante all'Erario per pagamento di tasse ed imposte e di quello che potrebbe spettare per rimborso di spese giudiziarie fatte nell'interesse della massa degli assicurati) sopra i titoli e le polizze i valori nei quali è impiegata la riserva e col vincolare a favore di essi con ipoteca e con pegno, i beni stabili ed i mobili; secondo, col disporre che i titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 13, siano depositati presso la Cassa dei depositi e prestiti ~~o vincolati con dichiarazione che fanno parte della riserva matematica ai sensi di legge (articolo 13).~~

Vivaci critiche sono state mosse alla proposta dall'imposizione del vincolo, affermandosi che essa è consigliata da un'immeritata diffidenza verso gli amministratori delle imprese assicuratrici, alle quali si viene così a togliere il diritto di disporre dei loro beni e di mutarne l'impiego secondo che è richiesto dalle esigenze del mercato; e si è addotto anche l'esempio delle Casse di risparmio, alle quali, sebbene amministrino denari altrui, non è imposto alcun obbligo di deposito. Ora conviene anzitutto osservare che la riserva matematica, formata coi denari degli assicurati, può considerarsi più come proprietà di questi, a cui beneficio sarà presto o tardi devoluta, che della impresa assicuratrice, la quale non ha che il dovere di amministrarla, impiegandola in modo sicuro e fruttifero.

Ciò posto, è evidente che non si fa ingiuria agli amministratori delle imprese quando s'impongano cautele per le quali si rende impossibile o assai difficile qualsiasi malversazione. Il presupposto di ogni specie di cautela o garanzia atta ad impedire le frodi e le appropriazioni indebite è appunto la possibilità che coloro i quali maneggiano il denaro altrui commettano quei tali atti. Ma siffatta supposizione non è ingiuriosa, nè tale da dar motivo a ragionevoli doglianze, altrimenti nessuna garanzia, nessuna misura di prevenzione e di cautela potrebbe applicarsi. Male a proposito poi si adduce l'esempio delle Casse di risparmio, ai cui amministratori non è imposto l'obbligo che si vuole stabilire per le imprese di assicurazione. I possessori di libretti di una Cassa di risparmio possono sempre che il vogliono ritirare le somme depositate; ma gli assicurati debbono attendere l'epoca o l'avvenimento che determina la scadenza del contratto (essendo il riscatto un'eccezione) per aver diritto di riscuotere la somma promessa: e durante questo periodo, che può estendersi per lunghi anni, essi non hanno modo di provvedere alla tutela dei loro risparmi affidati all'impresa, e debbono trovare questa tutela nelle cautele prescritte dalla legge e nell'opera del Governo al quale, in vista di un alto interesse sociale, la legge commette la vigilanza sulle imprese di assicurazione.

D'altra parte è da osservare che i capitali affidati alle Casse di risparmio sono reinvestiti in impieghi che mai si presterebbero al deposito e al vincolo imposti alla riserva matematica: e che la legge la quale disciplina questo istituto, contiene norme



severe ed offre al Governo mezzi adatti per impedire gli abusi ed assicurarne la regolare amministrazione.

L'articolo 16 contiene le disposizioni circa gli svincoli e la trasformazione di impieghi. La prima parte dell'articolo prescrive che per lo svincolo dei titoli e per la cancellazione delle annotazioni di vincolo a garanzia degli assicurati è necessario e sufficiente un decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio: con ciò si vuole togliere il dubbio che venga richiesto in quei casi il consenso di tutti gli assicurati, cosa che in pratica presenterebbe grandi difficoltà e molti inconvenienti.

In quanto alla disposizione del primo capoverso, se ne sono già portate le giustificazioni a proposito del limite minimo stabilito per l'impiego in titoli.

E finalmente con l'ultimo capoverso si affida al potere esecutivo il compito di determinare nel regolamento da emanarsi in esecuzione della legge le norme per la valutazione degli immobili e quelle per la trasformazione di impiego dei valori nei quali è investita la riserva matematica.

Rischi riassicurati.

Raro è che le imprese di assicurazione ritengano per se l'intera massa dei rischi che assumono: per lo più sogliono cederne parte ad altre imprese ed assumerne alla loro volta da queste: e ciò secondo criteri e limiti attinenti a quel determinato indirizzo che ciascuna impresa intenda seguire. Questa operazione, alla quale rimangono estranei i terzi, cioè gli assicurati, è chiamata con linguaggio tecnico *riassicurazione*: e da essa nascono obbligazioni e diritti nelle imprese contraenti le quali, per effetto del contratto, si trovano in certo modo nella posizione, rispettivamente, di assicuratore e di assicurato.

È stato osservato che se si obbligassero le imprese a costituire la riserva anche per i rischi riassicurati la riassicurazione, che pure è una pratica molto comune e molto utile non potrebbe aver luogo perchè mancherebbero i mezzi per pagare alle imprese cessionarie i premi di riassicurazione: e quindi è stato chiesto che le imprese fossero sciolte dall'obbligo anzidetto per la parte riassicurata. Ma una simile disposizione porterebbe al grave inconveniente di far emigrare all'estero buona parte della riserva degli assicurati italiani col semplice espediente di un contratto di riassicurazione all'estero: quindi non può accogliersi sia nell'interesse degli assicurati italiani, pei quali

non può ritenersi conveniente di essere garantiti da riserve estere, sia nell'interesse economico della Nazione. Occorre poi aggiungere che, com'è noto, nei contratti di riassicurazione può pattuirsi, e si pattuisce spesso, che la riserva matematica relativa sia impiegata dall'impresa cedente: quindi sembra che non vi sia motivo di temere che l'obbligo della costituzione della riserva secondo la legge italiana anche per i rischi riassicurati potrà essere di ostacolo all'operazione della riassicurazione. Tuttavia per facilitare questa operazione si consente all'impresa cedente rischi in riassicurazione l'esonero della costituzione della riserva per questi rischi, quando l'impresa cessionaria rientri fra quelle soggette alla legge e quindi provvede essa stessa all'impiego della riserva secondo la legge italiana. Ciò che infatti importa è che l'una o l'altra delle due imprese costituisca la riserva secondo la nostra legge.

Lo stesso articolo 17 regola poi le riassicurazioni assunte da imprese nazionali all'estero cioè su contratti non compresi nell'articolo 1 del disegno di legge proposto e dispone che se per questi rischi riassicurati non sia stata costituita la riserva a norma dell'articolo dello Stato nel quale l'impresa cedente ha sede, la riserva stessa debba essere costituita a norma della legge italiana.

Fusioni di imprese.

Non è raro il caso di imprese le quali, o perchè poco solidamente costituite o perchè trovansi dissestate, ricorrono alla fusione come ad un mezzo per sottrarsi alle responsabilità onde sono gravate e per non mancare agli impegni assunti. È per questo che il codice di commercio agli articoli 193 e seguenti ha stabilito norme e cautele speciali per la fusione di più società. Ora in aggiunta a queste disposizioni del codice, le quali rimangono inalterate, si propone di prescrivere con l'articolo 18 che per la validità della fusione sia necessario accertare che ciascuna delle imprese che si fondono possieda la riserva pei rischi in corso nella misura prescritta e calcolata secondo le norme dell'articolo 12.

Queste condizioni sono necessarie affinché la fusione non porti pregiudizio agli interessi degli assicurati e affinché l'impresa risultante dalla fusione si trovi in grado di adempiere le sue obbligazioni.

Fallimento delle imprese.

Se per determinare lo stato di fallimento di imprese di assicurazione sulla vita si do-

vesse sempre attendere che si verificasse la condizione richiesta dall'articolo 683 del codice di commercio si andrebbe incontro a conseguenze gravi ed irrimediabili. Ed in vero, quelle imprese, pur avendo perduto l'intero patrimonio e consumata la riserva, possono continuare per un tempo più o meno lungo a provvedere ai pagamenti, servendosi dei premi corrisposti dagli assicurati, vecchi e nuovi, sino al momento in cui un'eccedenza delle somme dovute per sinistri, in confronto all'ammontare dei premi, non determini la catastrofe. Esse possono adunque trovarsi con un cumulo di passività assai superiore alle attività, senza che sia possibile riparare al disavanzo, e continuare nondimeno a fare i pagamenti e ad assumere nuove obbligazioni.

È d'uopo quindi ricorrere a criteri più sicuri per sapere quando le Imprese di assicurazioni sulla vita debbano considerarsi in istato di fallimento.

In siffatta ricerca non si può prendere a base altro elemento se non il calcolo del valore attuale delle obbligazioni: ora quando le attività da impiegarsi e vincolarsi secondo gli articoli 12, 13, 14 e 15 non siano sufficienti a coprire la riserva matematica, non v'ha dubbio che l'Impresa versa in dissesto economico e può dirsi virtualmente fallita ove non ristabilisca l'equilibrio nel suo bilancio tecnico. Pertanto con l'articolo 19 si è stabilito che quando un'Impresa si trovi nella condizione ora accennata, il Ministero di agricoltura dovrà invitarla a reintegrare la deficienza entro un periodo di tempo, fissato dalla legge nel termine massimo sufficientemente largo di un anno, occorrendo tener conto che se un'Impresa per azioni può facilmente e rapidamente trovare i mezzi per riparare al disavanzo, non altrettanto può dirsi per un'Associazione mutua.

Ove questo termine trascorra inutilmente, l'Impresa è in istato di fallimento ed il Ministero la denuncerà al Tribunale per i provvedimenti di cui all'articolo 685 del Codice di commercio.

TITOLO IV.

VIGILANZA GOVERNATIVA E PENALITÀ (articoli 20 a 31).

Ufficio tecnico-attuariale.

La legge, come si è detto, attribuisce al Ministero di agricoltura, industria e commercio varie funzioni di vigilanza; fra le altre ha capitale importanza quella del con-

trollo delle riserve matematiche. Pertanto è necessario che si crei un organo specialmente competente, costituito, cioè, di attuari, per esplicare nel miglior modo il compito di tutela che viene affidato dalla legge al Governo.

L'articolo 20 stabilisce che l'ufficio sia costituito da sette funzionari forniti di laurea in matematica o di laurea in matematica finanziaria ed attuariale, i quali titoli sono indispensabili perchè l'ufficio possa disimpegnare le funzioni tecniche demandategli dalla legge. Sia per non creare un nuovo ruolo sia per l'affinità delle mansioni che i funzionari dell'ufficio tecnico attuariale avrebbero con gli attuali ispettori per gli Istituti di credito e di previdenza, i quali ora hanno fra gli altri il compito di eseguire ispezioni presso le Imprese di assicurazioni per accertare l'osservanza dell'articolo 145 del Codice di commercio, è sembrato conveniente inserire i funzionari del nuovo ufficio nel ruolo dell'Ispettorato degli istituti di credito e di previdenza.

E per rendere più organico questo ruolo che presenta attualmente molti difetti nella distribuzione delle classi di stipendio, e per conformare il ruolo risultante agli altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, vi si sono portate alcune modificazioni, le quali però non hanno nessuna portata finanziaria, rimanendo sempre nella somma di lire 76,500 lo stanziamento per gli stipendi degli ispettori del credito e della previdenza: mentre la differenza fra il nuovo stanziamento proposto che è di lire 109,000 (vedi tabella prima allegata al disegno di legge) e la cifra predetta, nella somma di lire 32,500 corrisponde ai nuovi posti aggiunti da assegnarsi ai sette funzionari che costituiranno l'ufficio tecnico-attuariale.

Come già per gli altri istituti, per esempio le Casse di risparmio e le Associazioni tontinarie o di ripartizione, per i quali ragioni di interesse pubblico reclamano l'intervento della vigilanza dello Stato, così anche per le Imprese di assicurazione sulla vita le spese di questa vigilanza devono essere a carico delle imprese stesse.

L'articolo 20 stabilisce perciò che sarà provveduto alle spese di vigilanza, e cioè di personale e di materiale dell'ufficio, con un contributo in misura da determinare nel regolamento per l'esecuzione della legge, ma non superiore al 2 per mille dei premi incassati; lo stesso regolamento stabilirà poi i modi ed i termini per il pagamento del contributo; la riscossione del quale sarà fatta

con le norme e coi privilegi in vigore per la riscossione della tassa di registro.

Malgrado la fusione dei funzionari ad esso adibiti nel ruolo dell' Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza, l'ufficio tecnico-attuariale rimarrà autonomo; le sue attribuzioni saranno determinate con un apposito regolamento, che detterà anche le norme per il funzionamento e per l'assunzione del personale: naturalmente per quanto riguarda la prima costituzione dell'ufficio sono necessarie norme speciali per la nomina dei funzionari e queste norme saranno stabilite con un regio decreto: ad eliminare però qualsiasi equivoco il disegno di legge dichiara esplicitamente che non si possa derogare alla condizione che anche nella prima nomina i funzionari debbano essere forniti dei titoli specifici dianzi accennati.

Bilanci.

Per l'esercizio del sindacato così da parte del Governo come degli assicurati sulle imprese di assicurazione è necessario che le risultanze della gestione annuale siano rese note per mezzo dei bilanci, e che questi siano compilati in modo da presentare un quadro fedele della situazione dell'impresa. E per questo che la maggior parte delle leggi estere impongono alle imprese di assicurazione sulla vita l'obbligo di compilare i bilanci secondo determinate norme, e di depositarli e pubblicarli. Ed il nostro Codice di commercio, nell'articolo 177, dispone appunto che le Società, le quali hanno per oggetto le assicurazioni, devono uniformare i loro bilanci al modello stabilito dal Governo; e questo modello venne approvato con regio decreto 9 gennaio 1887. Però l'anzidetta disposizione è incompleta, perchè vi manca la indicazione del termine, applicabile alle Società estere, per il deposito del bilancio nella cancelleria del Tribunale; e non è detto, nè per le Società estere nè per quelle nazionali, entro qual termine debba il bilancio essere pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni. Né si può d'altronde pretendere dalle Società estere la osservanza dell'articolo 180 del Codice di commercio che fissa il termine di dieci giorni dall'approvazione del bilancio per il deposito nella cancelleria del Tribunale.

Con l'articolo 21 si tolgono questi inconvenienti; perchè, mentre resta ferma la prescrizione che il bilancio delle imprese di cui si tratta debba essere conforme al modello stabilito con regio decreto, si fissano termini adeguati, secondo che le imprese

siano nazionali o estere, e se estere abbiano sede in Europa o altrove, per la presentazione di esso e degli altri documenti indicati nell'articolo 180 del Codice di commercio (relazione dei sindaci e processo verbale dell'assemblea generale) al Ministero di agricoltura, industria e commercio: il bilancio deve essere munito dal certificato di deposito presso la cancelleria del Tribunale (articolo 22) e con esso devono essere trasmesse al Ministero:

1° le tariffe normali dei premi, cioè quelle relative alle forme di assicurazione usualmente praticate, non potendosi richiedere anche le tariffe per quelle particolari forme che vengono applicate eccezionalmente e per le quali il premio viene calcolato caso per caso;

2° La situazione della riserva per i rischi in corso con la specificazione dei titoli e dei beni che la costituiscono ed una relazione sui metodi di calcolo della riserva stessa;

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio pubblica poi il bilancio ed i documenti ad esso allegati nel *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni, sezione delle assicurazioni (articolo 22).

Un'altra deroga al Codice di commercio si propone con l'articolo 21: secondo l'articolo 154 del Codice di commercio l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio; inoltre lo stesso Codice prescrive che un mese prima il bilancio deve essere tenuto a disposizione dei sindaci, sicchè il termine utile si riduce a due mesi. Ora è provato che questo termine è assolutamente insufficiente per le imprese di assicurazione sulla vita, le quali debbono anche compilare il bilancio tecnico, che porta con sé calcoli lunghi e laboriosi. Pertanto l'ultimo capoverso dell'articolo 21 estende il termine per l'approvazione del bilancio a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Infine l'articolo 21 nell'intento di facilitare il controllo del Ministero nel calcolo della riserva matematica stabilisce che il modello di bilancio debba contenere tutti gli elementi necessari per il controllo stesso.

A rendere agevole il sindacato da parte degli assicurati l'articolo 23 dispone che un esemplare del Bollettino nel quale è pubblicato il bilancio ed un esemplare di quelli in cui sono pubblicati l'atto costitutivo, lo statuto, le condizioni generali di contratto e le basi del calcolo della riserva debbono rimanere depositati negli uffici della sede

della rappresentanza dell'impresa, affinché chiunque provi la sua qualità di assicurato possa esaminarli.

Vigilanza dello Stato.

Gli articoli 24, 25 e 26 determinano i limiti della vigilanza dello Stato: essa è esercitata dal Ministero di agricoltura ed è così tracciata:

1° facoltà di promuovere dalla competente autorità giudiziaria i provvedimenti che reputerà urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi dell'impresa verso la massa degli assicurati (articolo 24). E si dice « massa degli assicurati » per escludere qualsiasi dubbio che un assicurato creda di poter reclamare l'intervento del Ministero per questioni particolari che potesse avere con un'impresa d'assicurazione riguardo all'esecuzione di un contratto;

2° verifica dei bilanci in confronto dei registri e documenti sociali e verifica del calcolo delle riserve;

3° accertamento dell'esistenza o dell'impiego e vincolo della riserva matematica;

4° richiamo dell'osservanza della legge per quelle imprese che ne dessero motivo.

L'articolo 26 impone l'obbligo al Ministero di agricoltura di eseguire un'ispezione almeno ogni tre anni per esercitare le attribuzioni assegnate; ma dà anche facoltà al Ministero di eseguire ispezioni straordinarie, quando lo ritenga opportuno. Delle ispezioni deve essere formato un verbale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni, sezione assicurazione.

Nell'intento di rendere edotto il pubblico dello svolgersi delle assicurazioni sulla vita in Italia e di diffonderne così la pratica, l'articolo 27 stabilisce che il Ministero di agricoltura debba presentare ogni anno al Parlamento una relazione riassuntiva sulla situazione finanziaria delle imprese di assicurazione sulla vita e sui risultati della vigilanza esercitata su di esse.

Penalità.

Gli articoli da 28 a 31 contengono le sanzioni penali. Salve rimanendo, in quanto siano applicabili, quelle stabilite dal codice di commercio, si propongono le seguenti aggiunte:

1° ammenda da lire 20 a lire 100 a carico degli amministratori e direttori per ogni operazione compiuta prima della pubblicazione di cui nell'articolo 4;

2° estensione a tutte le imprese delle penalità di cui all'articolo 248 del codice di commercio, che riguarda solo le società in accomandita per azioni o anonime;

3° estensione delle penalità di cui al citato articolo 248 per il ritardo nella presentazione del bilancio al Ministero di agricoltura, industria e commercio;

4° ammenda individuale da lire 100 a lire 1,000 a carico dei promotori, amministratori, direttori, sindaci o liquidatori che abbiano contravenuto alle disposizioni della legge circa la gestione separata per le assicurazioni sulla vita, ed a quelle concernente la riserva matematica e la fusione di più imprese o che si rifiutino di comunicare agli ispettori del Ministero documenti e registri;

5° ammenda individuale da lire 100 a lire 1,000 a carico di amministratori e rappresentanti di imprese estere che abbiano ommesso di pubblicare il mandato indicato nell'articolo 8;

6° ammenda estensibile fino all'ammontare del primo premio annuale per ogni proposta a carico degli agenti che procurino nel Regno proposte di assicurazione sulla vita per conto di imprese le quali non abbiano adempiuto le condizioni imposte per potere iniziare le operazioni nel Regno;

7° ammenda estensibile fino al doppio del primo premio annuale a carico degli agenti, ispettori o mediatori che, dando indicazioni menzognere o inesatte sull'impresa o sulle condizioni del contratto, inducano altri a sottoscrivere un contratto di assicurazione.

Tutte le penalità stabilite dalla legge sono applicabili anche agli amministratori e rappresentanti di imprese estere (art. 30).

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

(art. 32 a 40).

Disposizioni per le imprese già operanti alla entrata in vigore della legge.

Considerando che questo disegno di legge stabilisce garanzie e norme d'ordine generale, si è ritenuto conforme ai principi di diritto estenderne l'applicazione alle imprese di assicurazioni esistenti. Pertanto l'articolo 32 dispone che, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge, le imprese stesse, per le quali il codice di commercio non stabiliva l'obbligo che l'atto costitutivo e lo statuto fossero pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni, dovranno

trasmetterli al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la pubblicazione a norma dell'articolo 4: inoltre tutte le imprese esistenti dovranno inviare al Ministero i documenti indicati nell'articolo 5, cioè condizioni generali di contratto, tavole di mortalità e saggio di interesse per il calcolo delle riserve; trattandosi poi di imprese già operanti non si è creduto necessario di imporre l'obbligo del deposito della cauzione, non potendosi andare contro a diritti acquisiti e dovendosi d'altra parte evitare di mettere imprese già esistenti in condizione di dover cessare le operazioni per non avere i mezzi di prestare la cauzione fin'ora non imposta. Per quanto riguarda le condizioni generali di contratto e le basi tecniche per il calcolo della riserva matematica, il Ministero ha facoltà di rifiutarne le pubblicazioni, nel caso che esse non siano conformi alla legge e non presentino le garanzie necessarie per un regolare funzionamento; poichè non è giusto che sia consentito ad una impresa di continuare a funzionare su basi non normali e con condizioni generali di contratto dubbie e tali da fare temere con fondamento per gli interessi degli assicurati. In questi casi il Ministero deve accordare un congruo termine alle imprese per modificare le norme rifiutate; trascorso questo termine senza che la modificazione sia stata fatta, l'impresa non può continuare le operazioni (art. 32).

Per quanto concerne la riserva matematica, è consentito alle imprese già operanti, che essa venga calcolata per le assicurazioni in corso con la tavola di mortalità e col saggio d'interesse in vigore, salvo naturalmente la restrizione sopra accennata, che l'una o l'altra non siano fondate su ipotesi assolutamente irrealizzabili.

L'impiego poi della riserva ed il conseguente vincolo dovranno essere fatti nei modi stabiliti dalla legge: ma poichè può avvenire che l'impiego attuale della riserva non sia completamente conforme alle prescrizioni della legge, e quindi occorra una graduale trasformazione, è necessario consentire alle imprese un termine sufficientemente largo affinché questa trasformazione avvenga senza danno.

L'articolo 32 stabilisce che questo termine sia fissato con regio decreto dopo sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni private ed in genere non sia superiore a cinque anni. Ma in considerazione di casi speciali, è data facoltà al Ministero di accordare, su domanda giustifi-

cata delle imprese interessate, e su conforme parere del Comitato consultivo, con decreto ministeriale, un termine maggiore di quello fissato in modo generale col regio decreto suddetto. E l'articolo 34 stabilisce le penalità per quelle imprese che non si uniformassero a queste prescrizioni.

L'articolo 33 stabilisce che i depositi attualmente esistenti sia per cauzioni prestate in base alle leggi e decreti anteriori all'attuazione del vigente codice di commercio, sia in esecuzione dell'articolo 145 del codice di commercio, possono essere imputati nelle riserve da costituirsi in base alla nuova legge. E questa disposizione non ha bisogno di essere giustificata, come non occorrono giustificazioni per l'altra dell'articolo 38, con la quale sono abrogati l'articolo 145 del codice di commercio e quella parte del titolo III del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio che si riferisce alle imprese di assicurazioni sulla vita. La nuova legge regola in modo completo queste imprese e le disposizioni legislative precedenti sono sostituite e non hanno più ragione di essere.

Lo stesso articolo 33 consente poi che con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio sia liberata dal vincolo quella parte di deposito esistente all'entrata in vigore della legge che eventualmente superasse la riserva matematica, che è la garanzia normale necessaria e sufficiente richiesta dalla nuova legge.

L'articolo 37 dà mandato al Governo di emanare il regolamento per la esecuzione della nuova legge, consentendogli un termine di un anno dalla promulgazione della legge stessa: su questo regolamento dovranno essere sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato. Il termine di un anno non può sembrare troppo lungo quando si pensi che si tratta di regolamentare una materia molto complessa.

E finalmente, considerato che i contributi a carico delle imprese non saranno versati che quando la legge sarà già in vigore e saranno posticipati, mentre d'altra parte è necessario che l'Ufficio tecnico attuariale appena entrata in vigore la legge possa regolarmente funzionare per predisporre tutti gli elementi necessari per l'applicazione della legge stessa, con l'articolo 39 si propone che sia stanziata nel bilancio per l'esercizio 1911-12 la somma di lire 50,000 per il funzionamento dell'Ufficio: in fondo non si tratta che di un anticipo per una sola volta indispensabile da parte dello Stato, del quale anticipo questo potrà poi rivalersi.

Onorevoli colleghi! Dopo avervi dimostrato la manchevolezza dell'attuale legislazione, che ogni giorno più si manifesta imperfetta e pericolosa, dopo avervi ricordato che in tutti o quasi gli altri Stati si è provveduto energicamente a circondare di convenienti garanzie gli assicurati sulla vita, dopo avervi illustrato il presente disegno di legge che a parer nostro concilia le esi-

genze della libertà dell'industria con quelle di una ben intesa tutela di chi vi confida i propri risparmi, crediamo superfluo insistere nel raccomandare ai vostri suffragi le nostre proposte; solo quando queste abbiano avuto effetto sarà possibile dare anche presso di noi impulso ed incremento all'assicurazione sulla vita che è fra le più utili ed elevate manifestazioni di civile progresso.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

Art. 1.

La presente legge si applica a tutte le Imprese nazionali o estere che fanno in Italia assicurazioni sulla durata della vita umana, salve le eccezioni indicate nell'articolo 3.

S'intendono fatte in Italia le assicurazioni stipulate od eseguite in Italia.

Art. 2.

È vietato l'esercizio in Italia di imprese nazionali od estere, che si propongono di esercitare le assicurazioni a premio naturale.

Art. 3.

Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge:

1° gli Istituti di assicurazione i cui statuti o regolamenti siano approvati per legge o per decreto reale;

2° le Società di mutuo soccorso e le Casse di previdenza che non assicurino un capitale superiore alle lire 1000, nè una rendita vitalizia superiore alle lire 400 annue, oppure si limitino per la parte eccedente tali somme a fare da intermediari fra i propri soci od iscritti e la Cassa Nazionale di previdenza od altri istituti d'assicurazione autorizzati a funzionare nel Regno;

3° le Amministrazioni pubbliche e le aziende private che non facciano altre assicurazioni sulla vita all'infuori dell'assegnazione di pensioni o di sussidi in caso di morte per il loro personale.

TITOLO II.

COSTITUZIONE DELLE IMPRESE.

Art. 4.

Le Imprese, di cui all'articolo 1, devono essere costituite per atto pubblico.

Oltre all'adempimento delle formalità di

cui agli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del codice di commercio, si richiede, affinché l'Impresa sia legalmente costituita, che l'atto costitutivo e lo statuto per esteso e coi documenti annessi, siano stati pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, sezione delle assicurazioni.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e gli altri atti, di cui nell'articolo 96 del codice di commercio, non hanno effetto fino a che non siano state adempite le stesse formalità.

Art. 5.

Le Imprese, di cui nell'articolo 1, devono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni generali di contratto per le varie specie di polizza, le tavole di mortalità ed il saggio di interesse da adottarsi per il calcolo della riserva per i rischi in corso (riserva matematica).

Devono pure fornire al Ministero la prova di avere adempito le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge.

Esse non possono incominciare le operazioni di assicurazione sulla vita fino a che le condizioni generali di contratto, l'indicazione delle tavole di mortalità e del saggio d'interesse e la notizia dell'adempimento della disposizione del citato articolo 9 non siano state pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, sezione delle assicurazioni.

Le modificazioni alle condizioni generali di contratto, alle tavole di mortalità ed al saggio d'interesse non hanno effetto fino a che non siano state pubblicate nel Bollettino stesso.

Art. 6.

Nelle condizioni generali di contratto deve essere indicato se siano o meno concesse le facoltà di riduzione o di riscatto e a quali patti.

Ogni deroga alle condizioni generali di contratto pubblicate nel Bollettino ufficiale deve essere accompagnata dalla dichiarazione manoscritta che chi stipula l'assicurazione è consapevole della deroga stessa.

Quando si tratti di deroghe che siano entrate nella pratica dell'Impresa, ne dovrà essere data comunicazione al Ministero.

Art. 7.

Prima di eseguire la pubblicazione indicata negli articoli 4 e 5, il Ministero ha facoltà di sottoporre l'atto costitutivo, lo statuto, le tavole di mortalità ed il saggio

Onerevoli colleghi. Dopo avervi dimo-
strato la mancanza dell'attuale legi-
slazione, che oggi giace più si manifesta
l'importanza e pericolosità, dopo avervi rito-
dato che in tutti o quasi gli altri Stati si è
provveduto per lo meno a circondare di
convenienti garanzie gli assicurati sulla vita.
Dopo avervi illustrato il presente disegno
di legge che a parer nostro concilia le esi-

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art. 1.

La presente legge si applica a tutte le
Imprese nazionali od estere che fanno in Ita-
lia assicurazioni sulla durata della vita u-
mana, salvo le eccezioni indicate nell'arti-
colo 3.

S'intendono fatte in Italia le assicura-
zioni stipulate od eseguite in Italia.

Art. 2.

È vietato l'esercizio in Italia di imprese
nazionali od estere, che si propongono di
esercitare le assicurazioni a premio annuo
tale.

Art. 3.

Non sono soggetti alle disposizioni della
presente legge:

1° Gli Istituti di assicurazione i cui sta-
tuti o regolamenti siano approvati per legge
o per decreto reale;

2° Le Società di mutuo soccorso e le
Casse di previdenza che non assicurino un
capitale superiore alle lire 1000, né una ren-
dita vitalizia superiore alle lire 400 annue,
oppure si limitino per la parte eccedente
tali somme a fare da intermediari fra i pro-
pri soci od iscritti e la Cassa Nazionale di
previdenza od altri Istituti d'assicurazione
autorizzati a funzionare nel Regno;

3° Le Amministrazioni pubbliche e le
aziende private che non facciano altre as-
sicurazioni sulla vita all'infuori dell'asse-
gnazione di pensioni o di sussidi in caso di
morte per il loro personale.

TITOLO II

CONSTITUZIONE DELLE IMPRESE

Art. 4.

Le Imprese, di cui all'articolo 1, devono
essere costituite per atto pubblico.
Oltre all'adempimento delle formalità di

d'interesse prescelto e tutti gli altri documenti presentatigli, nonchè le successive modificazioni, al Comitato consultivo per le assicurazioni private, costituito a norma dell'articolo 36 e può rifiutare la pubblicazione se nelle norme adottate dall'Impresa non ravvisi le condizioni tecniche necessarie pel suo regolare funzionamento.

Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Le imprese aventi la loro sede all'estero non possono iniziare le operazioni in Italia se non hanno ottemperato alle disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 9, e non hanno stabilito una rappresentanza a norma dell'articolo 230 del Codice di commercio e nominato un agente generale, domiciliato nel Regno, munito di ampie facoltà per amministrare gli affari in Italia e rappresentarle in giudizio e fuori. Il mandato generale conferito all'agente deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale, nel cui distretto l'Impresa pone la sua sede o la rappresentanza generale, affinchè sia trascritto, affisso e pubblicato ai sensi degli articoli 90 e 94 del Codice di commercio. Deve essere poi presentato al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, sezione delle assicurazioni.

Le imprese estere devono tenere nella sede della rappresentanza generale nel Regno i registri e i documenti che occorrono per l'esercizio della vigilanza governativa.

TITOLO III.

GARANZIE.

Art. 9.

Le Imprese indicate nell'articolo 1 devono investire e vincolare nei modi indicati negli articoli 13, 14 e 15, la somma di lire 400,000 a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno; salvo per le Associazioni di mutua assicurazione e le Società cooperative, per le quali il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha facoltà, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 36, di ridurre la somma da investire e vincolare a norma dei suddetti articoli a lire 100,000.

Per gli Istituti e le Associazioni a base di mutualità, la somma di garanzia potrà essere computata nella riserva matematica

di cui all'articolo 13, quando questa abbia raggiunto il doppio della somma stessa.

Art. 10.

Le Imprese indicate nell'articolo 1 possono essere ammesse dall'Ufficio non meno di un ventennio per formare il fondo della riserva ordinaria di cui all'articolo 13 del Codice di commercio.

Questo fondo dovrà essere amministrato in modo che abbia raggiunto il ventennio di vita senza mai essere diminuito e se dopo un periodo venga diminuito per qualsiasi ragione e se può non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Art. 11.

Una Impresa che si propone altre operazioni oltre quelle di assicurazione sulla vita, deve indicare nelle statute quale parte del capitale e della riserva sia destinata all'adempimento di tali obbligazioni derivanti dalle assicurazioni sulla vita e deve tenere separate la gestione.

Le attività relative alla gestione di assicurazione sulla vita non possono essere devolute a società o associazioni di altra natura.

È vietato ad ogni impresa contemplata dalla presente legge di fare operazioni che non abbiano per oggetto la concessione di titoli di titoli e valori e che siano estranee all'oggetto della sua industria, quale che sia indicato dall'atto costitutivo.

Art. 12.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti collegate relative di cui all'articolo 1 (riserva matematica) non può essere inferiore a quella risultante dal bilancio a base di morte di cui all'articolo 3.

Le Imprese presentate ogni anno, insieme al bilancio dell'ultimo esercizio:

1° il conto tra la mortalità prevista nella tavola predetta e quella realmente verificata nei casi assicurati;

2° il confronto tra il saggio di interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego dei loro fondi.

Nel caso di scatti ripetuti e notevoli sopra uno di questi elementi il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Comitato consultivo per iscritto dal Ministero o tassativo il termine da esso assegnato per presentare il parere conforme del Comitato consultivo di cui all'articolo 36, inviterà l'Impresa a correggere tutto un



di cui all'articolo 12, quando questa abbia raggiunto il doppio della somma stessa.

Art. 10.

Le Imprese indicate nell'articolo 1 preleveranno annualmente dagli utili netti non meno di un ventesimo per formare il fondo della riserva ordinaria di cui nell'articolo 182 del Codice di commercio.

Questo fondo dovrà essere aumentato fino a che abbia raggiunto il ventesimo della riserva matematica e, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta, deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.

Art. 11.

Una Impresa che si proponga altre operazioni oltre quelle di assicurazione sulla vita, deve indicare nello statuto quale parte del capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita e deve tenerne separata la gestione.

Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute a soddisfare obbligazioni di altra natura.

È vietato ad ogni Impresa contemplata dalla presente legge di fare speculazioni che non abbiano per oggetto la consegna effettiva di titoli e valori e che siano estranee all'oggetto della sua industria qual'è determinato dall'atto costitutivo.

Art. 12.

La riserva destinata all'adempimento degli obblighi assunti colle operazioni di cui all'articolo 1 (riserva matematica) non potrà essere inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di moralità ed il saggio di interesse di cui all'articolo 5.

Le Imprese presenteranno ogni anno, insieme al bilancio dell'ultimo esercizio:

1° il confronto fra la mortalità preveduta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi nei casi assicurati;

2° il confronto fra il saggio di interesse predetto e quello realmente ricavato dall'impiego dei loro fondi.

Nel caso di scarti ripetuti e notevoli sopra uno di questi elementi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentite le giustificazioni presentate per iscritto dall'Impresa, o trascorso il termine da esso assegnato per presentarle, su parere conforme del Comitato consultivo di cui all'articolo 36, inviterà l'Impresa a correggere entro un

congruo termine di tempo le basi del calcolo delle riserve matematiche per le operazioni in corso e delle tariffe dei premi.

Trascorso questo termine senza che la correzione sia stata effettuata, l'Impresa non potrà continuare le operazioni.

Art. 13.

La riserva matematica per le operazioni fatte in Italia deve essere impiegata in uno o più dei modi seguenti:

1° in titoli del Debito pubblico consolidato del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato italiano;

3° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

4° in beni immobili urbani posti nel Regno d'Italia. Se gli immobili siano gravati di ipoteca, essi saranno imputati nella riserva per la differenza fra il loro valore e quello della somma ipotecata, deducendo dalla differenza stessa un quarto di questa somma;

5° in mutui con prima ipoteca, sopra beni stabili urbani o rurali posti nel Regno d'Italia per una somma che non ecceda la metà del loro valore debitamente accertato;

6° in anticipazioni per non più di sei mesi sopra pegno di titoli indicati ai numeri 1, 2 e 3 fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro valore, secondo il corso della Borsa del luogo ove ha sede l'Impresa, o della Borsa più vicina, purchè non superiore al valore nominale dei titoli medesimi;

7° in mutui sopra proprie polizze di assicurazioni sulla vita, nei limiti della riserva matematica corrispondente;

8° in prestiti per case popolari o economiche, in base alla legge speciale.

Le Associazioni di mutua assicurazione possono imputare nella riserva i depositi in conto corrente presso Istituti di credito o di risparmio di notoria solvibilità per una somma non superiore al quarto dei premi incassati durante l'ultimo esercizio.

Art. 14.

L'impiego nei titoli indicati nei numeri 1 e 2 del precedente articolo non può essere inferiore a due quinti della riserva matematica; quello indicato nei numeri 4 e 5 dello stesso articolo non può eccedere la metà, quello indicato nel n. 6 il quinto e quello indicato nel n. 8 il quarto della riserva matematica.

dello Stato nel quale ha sede l'Impresa che ha ceduto i rischi in riassicurazione.

La riassicurazione deve essere provata nei modi indicati nel regolamento stesso.

Art. 18.

La fusione di più Imprese non può avere effetto se ciascuna di queste non dimostri prima al Ministero di agricoltura, industria e commercio di possedere la riserva pei rischi in corso nella misura prescritta e calcolata secondo le norme dell'articolo 12.

Art. 19.

Se dal bilancio di una Impresa sottoposta alla presente legge, oppure da una ispezione eseguita secondo l'articolo 26 risulti che la somma delle attività indicate nell'articolo 13 e vincolate secondo gli articoli 14 e 15 è inferiore alla riserva matematica, il Ministero di agricoltura, industria e commercio invita l'Impresa a colmare la deficienza entro un termine non maggiore di un anno.

Trascorso questo termine senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, l'Impresa si considera in istato di fallimento e il Ministero deve denunciarla al Tribunale per i provvedimenti di cui nell'articolo 685 del Codice di commercio.

TITOLO IV.

VIGILANZA GOVERNATIVA E PENALITÀ.

Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio esercita le attribuzioni assegnategli dalla presente legge mediante apposito Ufficio tecnico attuariale costituito da sette funzionari forniti di laurea in matematiche pure o di laurea in matematica attuariale e finanziaria. Detti funzionari faranno parte del ruolo organico dell'Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza modificato in conformità della tabella prima allegata alla presente legge.

La prima costituzione dell'Ufficio sarà fatta in base alla tabella seconda allegata alla presente legge: con regio decreto saranno stabilite le norme per la prima nomina dei funzionari dell'Ufficio stesso da scegliersi in ogni caso fra persone fornite dei titoli di cui nella prima parte del presente articolo.

Uno speciale regolamento da approvarsi con regio decreto stabilirà le norme per le nomine successive del personale dell'Ufficio, per il funzionamento di questo, e ne speci-

ficherà le attribuzioni in corrispondenza alle disposizioni e ai fini della presente legge.

Alle spese occorrenti tanto per il materiale, quanto per il personale dell'Ufficio, sarà provveduto coi contributi che, a questo titolo, le Imprese di cui all'articolo 1, saranno tenute a versare annualmente allo Stato e che saranno imputate al capitolo del bilancio dell'entrata: « Annualità a carico di Società ed Istituti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo ». La misura del contributo sarà determinata nel regolamento di cui all'articolo 37 e conterà di una quota proporzionata ai premi incassati, non superiori al 2 per mille.

I modi e i termini per il pagamento del contributo saranno determinati nel regolamento di cui all'articolo 37.

La riscossione del contributo non pagato nel termine stabilito sarà fatta con le norme e con i privilegi in vigore per la riscossione delle tasse di registro e saranno applicabili le disposizioni contenute nella legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, per quanto riguarda i modi di procedere in via amministrativa e giudiziaria.

Art. 21.

Le Imprese regolate da questa legge devono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, il loro bilancio annuale, conforme al modello stabilito con regio decreto, a norma dell'articolo 177 del Codice di commercio, e copia dei documenti indicati nell'articolo 180 del Codice di commercio, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio, se le Imprese sono nazionali, e, se sono estere, nel termine rispettivamente di 50 o di 65 giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.

Il modello di bilancio dovrà contenere tutti gli elementi necessari per il controllo del calcolo della riserva matematica.

Devono inoltre presentare, insieme al bilancio, le tariffe normali dei premi, una situazione della riserva per i rischi in corso, con la specificazione dei titoli e dei beni che la costituiscono ed una relazione sui metodi di calcolo della riserva stessa.

L'approvazione del bilancio delle Imprese di assicurazione sulla vita dovrà aver luogo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga del termine fissato all'articolo 154 del Codice di commercio.

Art. 22.

I documenti menzionati nell'articolo precedente, ad eccezione delle tariffe dei premi, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni, sezione delle assicurazioni. Il bilancio deve essere munito del certificato di deposito presso la cancelleria del Tribunale ed essere certificato conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta dalle persone che statutariamente hanno la firma sociale, dai sindaci e dal direttore.

Art. 23.

Un esemplare del Bollettino ufficiale nel quale sono pubblicati i documenti indicati nell'articolo 21 e quelli di cui agli articoli 4, 5 e 8, rimarrà depositato negli uffici della sede o della rappresentanze dell'Impresa assicuratrice, affinché chiunque provi la sua qualità di assicurato possa esaminarli.

Art. 24.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio può provocare dall'autorità giudiziaria i provvedimenti che reputerà urgenti e necessari per garantire l'adempimento degli obblighi dell'Impresa verso la massa degli assicurati.

Art. 25.

Il Ministero ha facoltà:

1° di verificare se i bilanci annuali, presentati dalle Imprese a norma dell'articolo 21, corrispondano alle risultanze dei documenti e libri sociali, e se le riserve dei premi per rischi in corso siano calcolate secondo i criteri indicati nell'articolo 5;

2° di accertare l'esistenza, l'impiego e il vincolo delle riserve nei modi prescritti dagli articoli 12, 13, 14 e 15;

3° di chiamare all'osservanza delle disposizioni della presente legge le Imprese che, non vi si fossero confermate, prescrivendo loro a tal uopo un termine.

Art. 26.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio deve eseguire, almeno ogni tre anni, una ispezione delle Imprese soggette alla presente legge per accertare il valore effettivo delle attività vincolate a favore degli assicurati e il valore attuale delle corrispondenti obbligazioni.

Il Ministero può procedere a speciali ispezioni straordinarie, quando lo ritenga opportuno.

Di ogni ispezione, ordinaria o straordinaria, sarà formato apposito verbale da pub-

blicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni.

Art. 27.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio presenta ogni anno al Parlamento una relazione riassuntiva sulla situazione finanziaria delle Imprese regolate dalla presente legge, sui risultati della vigilanza su di esse esercitata ed in generale sull'andamento delle assicurazioni sulla vita in Italia.

Art. 28.

Gli amministratori e i direttori delle Imprese regolate dalla presente legge, che incomincino le operazioni di assicurazione prima che sia stata fatta la pubblicazione di cui all'articolo 5, sono puniti con ammenda da lire 20 a lire 100 per ogni operazione compiuta prima della pubblicazione predetta.

L'articolo 248 del Codice di commercio si applica a tutte le Imprese di assicurazione sulla vita, ed anche alla presentazione del bilancio prescritta dall'articolo 21.

Art. 29.

Sono puniti individualmente con ammenda da lire 100 a lire 1000, i promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori:

1° che abbiano contravvenuto agli articoli 11, 13, 14, 15 e 18;

2° che si rifiutino illegittimamente di comunicare ai delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio i registri e i documenti che ad essi occorra di esaminare e di lasciar loro eseguire i riscontri necessari per poter esercitare la vigilanza prescritta dalla presente legge.

Art. 30.

Gli amministratori e i rappresentanti di Imprese estere sono soggetti alle medesime pene stabilite da questa legge per gli amministratori delle Imprese nazionali.

Sono inoltre puniti con ammenda da lire 100 a lire 1000 se ometteranno di pubblicare il mandato indicato nell'articolo 8.

Coloro che procurino nel Regno proposte di assicurazioni sulla vita per conto di una Impresa estera, la quale non abbia adempiuto le condizioni imposte dalla presente legge per poter iniziare le operazioni nel Regno, sono puniti con ammenda, che potrà esser pari all'ammontare del primo premio annuale per ogni proposta.

Art. 31.

Gli agenti, ispettori o mediatori che, dando indicazioni menzognere o inesatte sull'Impresa o sulle condizioni del contratto, inducano altri a sottoscrivere un contratto di assicurazione sulla vita, sono puniti con ammenda che potrà essere pari al doppio del primo premio annuale per l'assicurazione stipulata.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 32.

Le Imprese di assicurazione sulla vita, nazionali e straniere, costituite ed operanti nel Regno al tempo dell'attuazione della presente legge devono:

1° comunicare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, i documenti di cui all'articolo 4, qualora non siano già stati pubblicati nel Bollettino delle Società per azioni, e quelli di cui all'articolo 5, eccettuato il primo capoverso;

2° impiegare e vincolare la riserva matematica nei modi e con l'osservanza dei limiti stabiliti negli articoli 13, 14 e 15.

Il Ministero potrà rifiutare la pubblicazione nei modi e per le cause indicate dall'articolo 7, fissando un termine, entro il quale debbano modificarsi le norme rifiutate. Trascorso questo termine, senza che la modificazione sia stata fatta, l'Impresa non potrà continuare le operazioni.

La riserva matematica per le assicurazioni in corso potrà essere calcolata con la tavola di mortalità e col saggio di interesse in vigore.

Le imprese che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano la riserva matematica investita in modi od in proporzioni diverse da quelle indicate negli articoli 13, 14 e 15, devono provvedere alla occorrente trasformazione dei loro investimenti per uniformarsi alle disposizioni dei citati articoli entro il termine, non maggiore di cinque anni, che sarà stabilito con regio decreto dopo sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni private di cui all'articolo 36.

In casi speciali, su domanda delle Imprese interessate e su conforme parere del Comitato consultivo per le assicurazioni private, potrà essere concesso, con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio, un termine maggiore di quello fis-



sato nel regio decreto di cui al capoverso precedente.

Al vincolo della riserva matematica nei modi stabiliti dalla presente legge deve essere provveduto nel termine che sarà fissato con lo stesso regio decreto predetto.

Art. 33.

Le cauzioni prestate in base alle leggi e ai decreti anteriori all'attuazione del vigente Codice di commercio, e i titoli vincolati in esecuzione dell'articolo 145 del Codice stesso, saranno imputati nelle riserve da costituirsi ai termini della presente legge. Se l'ammontare della cauzione predetta e dei depositi eseguiti a norma del citato articolo 145 da un'Impresa è superiore a quello della riserva, per la parte eccedente sarà autorizzato lo svincolo con decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Non è ammesso lo svincolo dei titoli vincolati per cauzioni di cui sopra o in esecuzione dell'articolo 145 del Codice di commercio allo scopo di sostituire un altro degli impieghi previsti nei nn. 2 e seguenti dell'articolo 13 a quello nei titoli stessi, salvo il caso di estinzione per rimborso.

Art. 34.

Gli amministratori, direttori e rappresentanti di Imprese di assicurazioni che continuano le operazioni quantunque le Imprese non siano uniformate alle disposizioni dell'articolo 32 nel termine fissato, sono puniti con una ammenda da lire 200 a lire 2000.

Art. 35.

Le Imprese nazionali o estere che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano assicurazioni sulla vita a premio naturale non potranno dalla data stessa assumere contratti per assicurazioni di questa specie. Pei contratti in corso della specie stessa le imprese predette devono impiegare nei modi indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 13 le eventuali eccedenze dei premi incassati sulle spese statutarie e sui sinistri pagati e vincolare i relativi titoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, salvo a chiedere, in caso di necessità constatata, lo svincolo delle somme occorrenti.

Art. 36.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituito un Comitato consultivo per le assicurazioni private, composto di sette membri da scegliersi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio

fra i membri del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, oltre un rappresentante della Direzione generale del tesoro ed uno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annessa.

Art. 37.

Con apposito regolamento approvato con regio decreto, sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, da emanarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, si stabiliranno le norme per l'esercizio della vigilanza governativa, per il pagamento del contributo di vigilanza secondo le disposizioni dell'articolo 20, le norme e le condizioni per le pubblicazioni da farsi nel Bollettino ufficiale, quelle pel deposito, per lo svincolo e per l'apprezzamento dei valori che costituiscono le riserve, le norme per il funzionamento del Comitato consultivo e le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 38.

L'articolo 145 del Codice di commercio è abrogato.

E del pari abrogato il titolo III del regolamento per la esecuzione del Codice di commercio in quanto si riferisce alle imprese soggette alla presente legge.

Art. 39.

Nello stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1911-12 sarà stanziata la somma di lire 50,000 per il funzionamento dell'ufficio tecnico attuariale di cui all'articolo 20.

Art. 40.

La presente legge entrerà in vigore col 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 37.

TABELLA I.

Ruolo organico dell'ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza.

(Prima parte dell'articolo 20).

Un ispettore superiore a	L. 9,000	L. 9,000
Due ispettori superiori a	» 8,000	» 16,000
Tre ispettori superiori a	» 7,000	» 21,000
Tre ispettori a	» 6,000	» 18,000
Quattro ispettori a	» 5,000	» 20,000
Tre ispettori a	» 4,000	» 12,000
Due ispettori a	» 3,500	» 7,000
Due ispettori a	» 3,000	» 6,000
			<u>L. 109,000</u>

TABELLA II.

Prima costituzione dell'ufficio tecnico-attuariale.

(Primo capoverso dell'articolo 20).

Un ispettore superiore a	L. 7,000	L. 7,000
Un ispettore a	» 6,000	» 6,000
Un ispettore a	» 5,000	» 5,000
Due ispettori a	» 4,000	» 8,000
Un ispettore a	» 3,500	» 3,500
Un ispettore a	» 3,000	» 3,000
			<u>L. 32,500</u>

Allegato.

Notizie sulle assicurazioni vita
desunte da una statistica in corso di pubblicazione
a cura della Direzione generale del Credito e della Previdenza
(Ministero di agricoltura, industria e commercio)

- I — Numero delle Società operanti in Italia negli anni 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- II — Numero delle polizze emesse in Italia ed in vigore alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- III — Capitali assicurati in Italia alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- IV — Rendite assicurate in Italia:
 - a) rendite immediate, differite e temporanee assicurate alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
 - b) rendite immediate assicurate alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- V — Principali investimenti del patrimonio delle Società operanti in Italia alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- VI — Riserva matematica per le operazioni compiute in Italia alla fine degli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- VII — Premi relativi alle operazioni stipulate in Italia incassati durante gli esercizi 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.
- VIII — Depositi eseguiti ai sensi dell'articolo 145 del Codice di commercio esistenti alla fine degli anni 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 e 1909.

I. — Numero delle Società operanti in Italia negli anni

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	5	5	7	11	13	15
b) mutue	5	6	6	7	7	8
c) cooperative	8	9	10	12	12	13
Totale società nazionali . .	18	20	23	30	32	36
Società estere	23	25	24	23	24	23
Totale	41	45	47	53	56	65

II. — Numero delle polizze emesse in Italia ed in vigore alla fine degli esercizi

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	51,717	54,345	58,464	67,203	83,237	90,888
b) mutue	17,415	24,414	26,901	30,182	32,173	31,971
c) cooperative	15,484	21,318	24,982	25,918	28,887	35,788
Totale società nazionali . .	84,616	100,077	110,347	123,303	144,297	158,647
Società estere	85,814	91,855	98,916	100,655	105,108	108,273
Totale	170,430	191,932	209,263	223,958	249,405	266,920

LEGISL. XXIII - SESS. 1909-11 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

III. — Capitali assicurati in Italia alla fine degli esercizi:

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	336,209,979	357,768,967	381,407,321	415,679,885	452,487,303	481,264,835
b) mutue	57,122,482	66,414,906	70,571,906	82,495,103	94,253,617	98,578,153
c) cooperative	38,771,926	54,788,252	61,234,252	64,968,882	77,401,211	87,649,245
Totale Società nazionali . .	432,104,387	478,972,125	513,213,479	563,143,870	624,142,131	667,492,233
Società estere	721,026,199	772,078,031	838,883,680	861,746,187	896,819,293	930,125,684
Totale.	1,153,130,586	1,251,050,156	1,352,097,159	1,424,890,057	1,520,961,424	1,597,617,917

IV. — Rendite assicurate in Italia.

a) Rendite immediate, differite e temporanee assicurate alla fine degli esercizi:

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	3,321,318	3,555,891	3,731,651	4,227,094	4,400,691	4,447,543
b) mutue	459,748	505,871	534,778	564,469	559,511	572,317
c) cooperative	119,688	120,290	145,639	149,101	186,895	180,782
Totale Società nazionali . .	3,900,754	4,182,052	4,412,068	4,940,664	5,147,097	5,200,642
Società estere	892,287	996,189	1,047,514	1,337,381	1,346,732	1,306,689
Totale.	4,793,041	5,178,241	5,459,582	6,278,045	6,493,829	6,507,331

b) Rendite immediate assicurate alla fine degli esercizi:

Società nazionali:						
a) per azioni	1,596,021	1,743,610	1,815,479	1,938,540	2,761,968	?
b) mutue	239,963	286,265	319,083	337,212	511,126	?
c) cooperative	17,632	29,035	38,083	44,434	51,762	?
Totale Società nazionali . .	1,853,616	2,058,910	2,172,645	2,320,186	3,324,856	?
Società estere	701,323	831,875	884,853	1,120,922	1,195,384	?
Totale.	2,554,939	2,890,785	3,057,498	3,441,108	4,520,240	?

V. — Principali investimenti del patrimonio (1) delle Società operanti in Italia.

a) Alla fine dell'esercizio 1904 :

	Beni immobili	Mutui	Depositi ecc.	Titoli	Crediti e partite diverse
Società nazionali:					
a) per azioni	29,890,403	13,813,770	3,409,065	52,223,877	40,458,301
b) mutue	5,824,546	828,351	341,522	156,529	5,471,145
c) cooperative	820,412	806,704	971,910	562,557	1,450,501
Totale Società nazionali	36,535,361	5,448,825	4,722,497	52,942,963	47,379,947
Società estere	860,852,227	2,474,227,379	328,683,631	5,144,694,412	426,759,026
Totale	896,787,588	2,479,676,204	333,406,128	5,197,637,375	474,138,973

b) Alla fine dell'esercizio 1905 :

Società nazionali:					
a) per azioni	33,650,005	15,387,698	3,498,410	47,953,635	40,515,053
b) mutue	4,564,094	1,125,984	237,021	231,032	5,359,409
c) cooperative	820,412	850,780	419,084	921,337	1,670,216
Totale Società nazionali	39,034,511	17,364,462	4,154,515	49,106,006	47,544,678
Società estere	821,912,408	2,807,351,482	210,452,351	5,544,757,342	504,392,143
Totale	860,946,919	2,824,715,944	214,606,866	5,593,863,348	551,936,821

c) Alla fine dell'esercizio 1906 :

Società nazionali:					
a) per azioni	36,620,214	17,646,203	3,056,629	42,418,260	45,234,515
b) mutue	4,564,357	1,234,181	372,904	200,892	5,718,893
c) cooperative	915,412	822,103	576,025	1,328,201	1,647,444
Totale Società nazionali	42,099,983	19,702,487	4,005,558	43,947,353	52,600,852
Società estere	805,549,409	4,256,842,803	168,838,426	5,806,902,589	682,209,279
Totale	847,649,392	4,276,545,290	172,843,984	5,850,849,942	734,810,131

(1) Le cifre qui indicate si riferiscono al patrimonio complessivo delle Società che operano anche all'estero o esercitano altri rami di assicurazioni

LEGISL. XXIII - SESS. 1909-11 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) Alla fine dell'esercizio 1907:

	Beni immobili	Mutui	Depositi ecc.	Titoli	Crediti e partite diverse
Società nazionali:					
a) per azioni	42,639,458	18,848,934	5,302,245	42,008,947	50,248,035
b) mutue	4,566,937	1,424,889	319,681	231,132	6,653,379
c) cooperative	919,782	1,424,575	630,315	1,315,659	2,125,756
Totale Società nazionali.	48,126,177	21,698,398	6,252,241	43,555,738	59,027,170
Società estere.	815,139,497	4,681,651,950	164,718,894	5,601,391,005	686,924,952
Totale.	863,265,674	4,703,350,348	170,971,135	5,644,946,743	745,952,122

e) Alla fine dell'esercizio 1908:

Società nazionali:					
a) per azioni	45,092,982	20,263,161	4,557,860	33,418,936	22,273,239
b) mutue	4,570,010	1,526,268	412,743	1,101,464	3,258,219
c) cooperative	1,016,832	1,569,994	1,435,517	1,384,579	3,154,844
Totale Società nazionali.	50,679,824	23,359,423	6,406,120	35,904,979	28,686,302
Società estere.	850,889,239	4,946,008,427	161,181,507	6,283,580,075	680,322,898
Totale.	901,569,063	4,969,367,850	167,587,627	6,319,485,054	709,009,200

f) Alla fine dell'esercizio 1909:

Società nazionali:					
a) per azioni	53,745,480	35,110,797	7,381,168	74,550,033	210,450,039
b) mutue	6,985,500	1,659,462	614,868	1,193,203	6,317,719
c) cooperative	1,801,035	1,810,531	1,516,160	1,541,906	2,655,473
Totale Società nazionali:	62,532,015	38,580,790	9,512,196	77,285,142	219,418,231
Società estere.	867,665,463	5,147,690,626	81,764,881	6,715,415,201	761,138,228
Totale.	930,197,478	5,186,271,416	91,217,077	6,792,700,343	980,556,459

VI. — Riserva matematica per le operazioni compiute in Italia alla fine degli esercizi

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	87,535,376	95,880,384	103,330,089	110,503,698	119,074,271	129,029,793
b) mutue	10,388,498	11,443,016	12,817,692	15,242,036	17,295,027	18,974,940
c) cooperative	1,937,162	2,513,885	3,201,532	3,974,818	4,949,531	6,176,470
Totale società nazionali.	99,861,036	109,837,285	119,349,913	129,720,552	141,318,829	154,181,203
Società estere	152,020,539	179,258,349	196,157,787	212,000,088	232,092,864	245,312,222
Totale.	251,881,575	289,095,634	315,507,700	341,720,640	373,411,693	399,493,425

VII. — Premi relativi alle operazioni stipulate in Italia incassati durante l'esercizio

	1904	1905	1906	1907	1908	1909
Società nazionali:						
a) per azioni	14,244,019	15,533,450	15,898,860	18,425,663	18,578,922	19,133,225
b) mutue	2,440,890	2,598,293	2,834,656	3,103,991	3,752,222	3,848,179
c) cooperative	1,296,359	1,552,730	1,662,180	1,996,773	2,408,502	2,956,230
Totale società nazionali.	17,981,268	19,684,473	20,395,696	23,526,427	24,739,646	25,937,634
Società estere	28,512,868	31,468,782	33,187,733	36,257,669	35,355,353	36,295,395
Totale.	46,494,136	51,153,255	53,583,429	59,784,096	60,094,999	62,233,029

LEGISL. XXIII - SESS. 1909-11 - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VIII. — Depositi eseguiti ai sensi dell'art. 145 del Codice di commercio.

Valore nominale dei titoli in deposito alla fine degli anni

1904	1905	1906	1907	1908	1909
------	------	------	------	------	------

a) Rendita italiana.

Società nazionali:						
a) per azioni	21,262,100	21,289,200	21,967,500	21,651,500	19,494,300	20,295,100
b) mutue	3,066,933	3,486,633	3,984,533	4,491,133	4,989,600	5,538,833
c) cooperative	789,699	1,104,799	1,247,466	1,612,500	1,846,400	2,165,666
Totale società nazionali . .	25,118,732	25,880,632	27,199,499	27,755,133	26,330,300	27,999,590
Società estere	88,744,998	85,535,898	86,139,175	90,031,898	95,383,200	99,321,952
Totale	113,863,730	111,416,530	113,338,674	117,787,031	121,713,500	127,321,551

b) Titoli diversi emessi o garantiti dallo Stato.

Società nazionali:						
a) per azioni	11,822,500	16,407,655	18,257,109	19,593,534	24,364,040	27,193,839
b) mutue	500	»	»	78,000	91,000	128,500
c) cooperative	176,500	189,500	255,500	376,500	426,500	485,500
Totale società nazionali . .	11,999,500	16,597,155	18,512,609	20,048,034	24,881,540	27,807,839
Società estere	46,892,629	64,436,882	73,591,269	82,491,362	91,909,684	98,150,055
Totale	58,092,129	81,034,037	92,103,878	102,539,396	116,791,224	125,957,894

c) Deposito complessivo: rendita italiana e titoli diversi.

Società nazionali:						
a) per azioni	33,084,600	37,696,855	40,224,609	41,245,034	43,858,340	47,488,939
b) mutue	3,067,433	3,486,633	3,984,533	4,569,133	5,080,600	5,667,333
c) cooperative	966,199	1,294,299	1,502,966	1,989,000	2,272,900	2,651,166
Totale società nazionali . .	37,118,232	42,477,787	45,712,108	47,803,107	51,211,840	55,807,438
Società estere	135,637,627	149,972,780	159,730,444	172,523,260	187,292,884	197,472,007
Totale	172,755,859	192,450,567	205,442,552	220,326,427	238,504,724	253,279,445